



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE


BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1906.

N. 11.

SOMMARIO.

- I. Le condizioni degli Italiani nella giurisdizione del R. Consolato in Juiz de Fora (Stato di Minas Geraes - Brasile).
- II. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione: Legge e regolamento sulle terre pubbliche dello Stato di Rio Grande del Sud (Brasile).
- III. Notizie statistiche sui movimenti migratori: emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1905.
- IV. Disposizioni circa la tutela delle rimesse degli emigrati.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1906



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE


BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1906.

N. II.

SOMMARIO.

- I. Le condizioni degli Italiani nella giurisdizione del R. Consolato in Juiz de Fora (Stato di Minas Geraes - Brasile).
- II. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione: Legge e regolamento sulle terre pubbliche dello Stato di Rio Grande del Sud (Brasile).
- III. Notizie statistiche sui movimenti migratori: emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1905.
- IV. Disposizioni circa la tutela delle rimesse degli emigrati.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1906

LE CONDIZIONI DEGLI ITALIANI

nella giurisdizione del R. Consolato in Juiz de Fora
(Stato di Minas Geraes - Brasile).

(Relazione di un viaggio compiuto dal R. Vice Console, sig. G. DE ROSSI
nel novembre dicembre 1905)

Pubblichiamo la seguente relazione nella quale sono sommariamente esaminate le condizioni degli Italiani nella circoscrizione consolare di Juiz de Fora, che si estende sulla regione meridionale dello Stato di Minas Geraes

Questo Stato è uno dei più vasti della Repubblica brasiliana: la regione nord-occidentale, costituita dal grande bacino dell'alto San Francisco è, a causa del clima, scarsamente abitata. La popolazione è raggruppata a sud-est, nella regione confinante con gli Stati di San Paolo, di Rio de Janeiro e di Espirito Santo, costituita di altipiani montuosi, noti per le loro ricchezze minerarie. La circoscrizione consolare di Juiz de Fora è compresa fra questi altipiani che si elevano a m. 700 circa ed hanno clima mite e salubre, così da servire di stazione climatica nei mesi estivi (novembre-febbraio) agli abitanti di Rio de Janeiro, distante poche ore di ferrovia da Juiz de Fora. Questa città, situata in un ampio anfiteatro di colline a dolce pendenza, sulla riva destra del fiume Parahybuna, affluente del Parahyba, è il centro agricolo più attivo dello Stato di Minas, e va diventando anche città industriale con la fabbricazione della birra, di tessuti e con lavori in legno.

Autorizzato a compiere un viaggio per studiare le condizioni dei nostri emigranti nel territorio del distretto consolare di mia giurisdizione, partii da Juiz de Fora il 20 novembre 1905, avviandomi verso Porto Novo, al confine dello Stato di Rio de Janeiro.

Il servizio ferroviario di questa zona è fatto dalla " Ferrovia centrale del Brasile ". La linea si dirige a Sud costeggiando quasi costan-

temente il Rio Paraybuna che scorre tumultuoso e traversa un terreno piuttosto boschivo e montagnoso; dietro le prime colline cominciano la cultura e le abitazioni: vicinissime tutte fra loro sono le stazioni, perchè numerose in giro si trovano le *fazende*, che producono quasi esclusivamente caffè. Ad un'ora circa da Juiz de Fora il treno si ferma in Mathias Barbosa, che è un paese ove sono abbastanza numerosi i nostri connazionali, e dove ho anche un corrispondente ufficioso. Alle 11 arrivavo in Entre Rios, ultima stazione di questo Stato e punto terminante anche della mia giurisdizione consolare, donde proseguivo mezz'ora più tardi verso la prima tappa del mio viaggio.

Per circa venti chilometri la ferrovia serpeggia in un paese piuttosto basso e piano, poi comincia a rimontare la riva destra del magnifico fiume Parahyba, forse il più grande di questa parte del paese, e che contribuisce assai a mantenerlo fertile; in questo tratto di strada si vedono varie cave di sasso e di pietra forte, che forniscono buona parte del materiale necessario per lo sventramento ed il risanamento di Rio de Janeiro.

Nella stazione che precede quella di Porto Novo veniva ad incontrarmi una Commissione composta di vari membri della colonia italiana, del Presidente della Camera municipale e del corrispondente ufficioso signor Pagano Bruno, insieme ai quali arrivavo in Porto Novo, ove fui ricevuto dalle autorità locali (che sono il Giudice di diritto, rappresentante del Governo, il Promotor pubblico, il Delegato e i Notai), da buon numero di connazionali, dalla Società mutua " Dante Alighieri „. Con le accennate autorità mi recai a S. José d'Alén, che dista circa 20 minuti da Porto Novo.

Le due città sono legate fra loro dalla ferrovia e dai trams. Porto Novo è la città operaia; S. José è più vecchia e più morta, ma è il vero centro commerciale. Visitai alcune case italiane, e più specialmente l'emporio dei signori Larocco e Pagano, i più ricchi commercianti italiani, forse, di Minas, e che in caffè ed altri generi hanno onestamente riunito un capitale di 3 o 4 mila *contos di reis*, pari a 5 milioni di franchi, e possiedono immobili per una metà circa della città,

Visitai inoltre nella stessa città la Camera municipale, la Società " Dante Alighieri " e l'ospedale, sorto per iniziativa privata, e che costituisce un gran vantaggio in questo paese, ove l'assistenza sanitaria e le medicine sono carissime: sempre accompagnato dalle stesse persone, fui a visitare le officine della " Ferrovia Leopoldina " (di proprietà di una Società inglese), che danno vita ed animazione al paese. Grandiosi sono gli edifici, e vi sono tutte le applicazioni meccaniche moderne, giacchè è qui che si costruiscono le macchine e i vagoni per il transito di quella linea. Vi sono impiegati circa 300 operai, di cui 75 italiani. Da me interrogati, si dichiararono soddisfatti del trattamento e delle loro condizioni. È dovuto all'esistenza di queste officine se le due città vanno un poco ripopolandosi e risorgendo; esse contano ora circa 6000 abitanti: l'elemento italiano, assai numeroso prima della crisi cafeefera, è ora ridotto ai minimi termini.

Ebbi occasione pure di visitare la proprietà del barone di Paranà, uno dei più ricchi possidenti brasiliani. La *fazenda*, che produce in gran parte caffè, è un vero modello, tanto per il modo con cui è fatta la coltivazione, quanto per i macchinari modernissimi. Una specialità poi è il tentativo di produzione ibrida fatta dal predetto barone di Paranà, incrociando asini con zebre pure, fatte venire espressamente. I prodotti da me visti sono magnifici, e per la velocità e per la resistenza ed eleganza di forme sono molto superiori a quelli del mulo, che è qui molto apprezzato e ricercato. Mi fermai in seguito a Volta Grande, per quanto non sia un centro molto importante, per visitare varie altre *fazende*, ove si trovano impiegati molti connazionali, ed in modo speciale quelle del comm. F. Brandi, un vecchio italiano che è qui da più di 40 anni, e fu anche agente consolare in questa città.

La coltivazione del caffè è estensiva, poichè le proprietà sono veri latifondi; però il colono può per conto suo coltivare anche granturco, fagioli, ecc., ed occuparsi in modo speciale della " *creação* " o allevamento del bestiame. Ebbi occasione di conversare con alcuni connazionali i quali si dichiararono abbastanza soddisfatti del trattamento che ricevono; non uno ebbe a lagnarsi

per mancanza di pagamento; quasi tutti erano stabiliti là da otto anni e più.

Tornai nella *fazenda* del barone di Paranà, ed il giorno dopo, vidimati alcuni atti e regolata la posizione di leva di alcuni giovani colà residenti, mi recai nuovamente a Volta Grande, donde accompagnato dal signor Brandi, dal dott. Canuto de Figueredo e da altre persone, partii per Cataguazes.

Il barone di Saghimura, ministro plenipotenziario del Giappone presso questo Governo federale, ch'io aveva conosciuto in Juiz de Fora, il quale, accompagnato dal segretario della Legazione, viaggiava nella stessa zona allo scopo precipuo di riconoscere le località più adatte per un possibile tentativo di colonizzazione giapponese, mi dichiarò di esser rimasto ben impressionato della fertilità del paese e specialmente del suo sistema idrografico che in molti luoghi bassi agevola grandemente la coltivazione del riso. La strada ferrata attraversa una lunga serie di semi-paludi, assolutamente incolte, poste sulla riva del Parahyba e che senza dubbio sarebbero risaie meravigliose. Il ministro del Giappone mi disse di credere possibile nello Stato di Minas un tentativo di colonizzazione, ma impossibile qualsiasi immigrazione; ed io mi trovai perfettamente d'accordo con lui.

A Cataguazes ebbi occasione di intrattenermi con vari coloni, che, saputo del mio arrivo in città, si erano portati là per parlarmi di affari particolari e di questioni personali. Tutti o quasi erano da vari anni in questo paese, e si trovavano in discrete condizioni, essendo riusciti a mettere insieme un gruzzolo di qualche migliaio di lire nonostante le crisi finanziarie del paese: alcuni soltanto fra di essi vollero da me informazioni e consigli, pensando di rimpatriare fra breve.

La città di Cataguazes conta da 5 a 6 mila anime ed è forse la più graziosa di quante ho visto nell'interno: le sue vie sono larghe, alberate e massicciate (cosa rara qua); vi sono due giardini pubblici spaziosi e ben tenuti, l'architettura in generale è superiore a quella di molti altri luoghi; qualche anno fa la città era in auge ed un vero centro agricolo e commerciale; la crisi caffeefera e più ancora

l'epidemia di febbre gialla produssero dei larghi vuoti nella popolazione e arrestarono il commercio; ora risorge, grazie ad una buona amministrazione e al buon accordo dei maggiorenti. Visitai le autorità, la Camera municipale, vari negozi italiani; pochi a dir vero sono i connazionali residenti in città, ma tutti assai stimati ed in condizioni di commercio assai floride.

Da Cataguazes mi recai a Leopoldina la quale è unita alla ferrovia centrale con un tronco di circa 30 km. percorso da un solo treno al giorno; attraversai un paese piuttosto basso, ma fertilissimo e specialmente coltivato a canna da zucchero. Leopoldina, posta in una stretta valle, chiusa da poggi, ebbe assai importanza e ne ha ancora, essendo il centro ove si raduna tutto il caffè prodotto dalle grandi *fazende* vicine, per essere trasportato verso il porto di Rio; più di mille sono tuttora i connazionali colà impiegati; i più sono già vecchi del paese e taluni proprietari di terreni; vari hanno accumulato fino a 40 contos (circa 50,000 franchi).

Ritornato a Cataguazes, ripresi il treno per recarmi ad Ubà, ma dovetti fermarmi per qualche ora a Miraby, per desiderio di quei connazionali, alcuni dei quali vennero ad incontrarmi ad una stazione precedente: Miraby è un borgo, anzi un villaggio, dove, secondo quanto mi fu detto, si produce molto caffè; circa 1500 italiani si trovano nella città e nelle campagne vicine.

Arrivato a Ubà, venni accompagnato alla dimora del signor Del Giudice, un italiano colà residente. Ubà non è bella, si può dire che consista in una sola e lunghissima strada: è tuttavia importante, perchè posta nel centro della zona del caffè e perchè è anche capo-linea della ferrovia. Conta da 7 a 8 mila abitanti: 400 sono i connazionali colà residenti e quasi tutti posseggono una casa ed una bottega: si può dire che un'intera parte della città è stata da essi costruita ed è da essi abitata.

Da Ubà mi diressi a Pomba che si trova un po' fuori strada e a cui si accede per un tronco speciale di ferrovia. Ebbi così occasione (ed era mio desiderio) di fermarmi a Guarany, un paesetto posto sulla riva del Rio Pomba e che non ha importanza se non per il fatto di

avere intorno molte *fazende* in cui quasi un migliaio di connazionali trovano lavoro.

L'elemento italiano nella città è scarso; dietro indicazioni attendibili di persone come il Fadda, medico italiano molto stimato, nominai un corrispondente officioso nella persona del signor G. Baesso, il che era assolutamente necessario in vista dei molti amministrati residenti là vicino. Molti giovani italiani avvertiti vennero a presentarsi e potei regolare la posizione di leva di una dozzina di essi che per ignoranza, pigrizia e talvolta anche impossibilità materiale erano renitenti o sul punto di divenirlo. Incidentalmente osserverò, come, per quanto si sia cercato di dare diffusione alle nuove disposizioni legislative concernenti il servizio della leva all'estero queste non sempre sono conosciute dagli emigrati: e mi fece pena vedere con che timore quei giovani si presentavano quasi temessero di essere arrestati e costretti a rientrare nel Regno. Alla sera con treno speciale e accompagnato da molti italiani di Guarany partii per Pomba.

Anche a Pomba gli italiani non sono molti: ma in compenso stanno bene, anzi è il luogo dove ho trovato più proprietari, fra i più ricchi dei quali noterò i fratelli Grossi, lucchesi, che possiedono in vicinanza due o tre *fazende*, come pure altri, i quali hanno comprato e coltivano vantaggiosamente vasti pezzi di terreno. Inutile che parli della coltivazione sempre la stessa e della ricchezza del suolo che non varia.

Lasciato Pomba, mi avviai a San João Nepomuceno, ove, oltre al corrispondente officioso, alle autorità e a molti connazionali, si trovavano anche riuniti i membri della Società Italiana di mutuo soccorso e beneficenza *Principe di Napoli*; alla sede di detta Società, un bel palazzetto costruito con fondi sociali, era stata organizzata una riunione speciale. Fu una bella festa improntata a molta cordialità. San Joaô è assai ridente; per quanto non molto grande (conta da 5 o 6 mila abitanti), è certo il più industriale di tutti quanti i centri da me visitati: vi sono varie officine ed opifici che danno lavoro a buon numero di operai. La più importante è la fabbrica di tessuti Sarmiento, da me visitata minutamente: è fornita di macchinari modernissimi e di circa 100 telai; il numero degli operai

ascende a circa 300, la maggior parte sono donne e bambine di cui moltissime italiane; le paghe non sono elevate (da *reis* 1500 a 3000, cioè da franchi 3 a 5 $\frac{1}{2}$): le ore di lavoro sono più numerose dell'ordinario, da 9 a 10 per giorno. La fabbrica verrà ampliata e darà così lavoro ad altri 70 operai per lo meno. Un'officina assai ragguardevole è anche quella dell'italiano Vitale, costruttore e fonditore in ferro; lo stesso si può dire di quella di Manzo e figli, e di un'altra o due minori, tutte appartenenti a connazionali. Questi sono assai numerosi ed esercitano svariati mestieri: onesti e laboriosi, sono molto stimati, perchè contribuiscono assai allo sviluppo della città. Queste cose ebbero anche a ripetermi le autorità stesse del luogo.

A circa 4 chilometri dalla città esiste una colonia sorta per iniziativa privata. Il gerente di tale amministrazione avendomi offerto di visitarla, accettai di buon grado, e mi recai fin là. I terreni sono vasti e posti in situazione ridentissima: una Società anonima ebbe a comprarli, li divise in lotti e li affidò a coloni, i quali mediante annue prestazioni possono divenire facilmente proprietari. Nel primo periodo di esercizio la Società fornisce, a chi comincia a coltivare un lotto, la casa, i mezzi di sostentamento e gli utensili più indispensabili. La colonia è oggi fiorente: varii sono gli italiani che accettarono le condizioni imposte e tutti hanno già soddisfatto il loro debito e lavorano sul proprio; due o tre coloni più anziani hanno raggiunto una certa prosperità e con non poca soddisfazione potei constatarlo *de visu*. La coltivazione è multipla: naturalmente il caffè tiene un buon posto; ma anche la canna da zucchero e l'estrazione dell'acquavite nazionale (*pinga*) danno buoni risultati. Anche i legumi europei vi sono coltivati, ed è fatto su larga scala l'allevamento del pollame. La vicinanza della città fa sì che tutte queste produzioni abbiano un facile smercio con vantaggio dei produttori e più ancora della città in cui il vivere è abbastanza a buon mercato. Questa colonia è l'unica che abbia vita; altre esperienze di tal genere vennero più volte tentate, ma con esito negativo, sia per la non felice situazione, sia per le garanzie troppo grandi domandate ai coltivatori, sia anche per la distanza da un centro abitato e dalla ferrovia. Tornato dalla colonia e preso congedo

dalle autorità, mi diressi a Roça-Grande, distante circa 9 chilometri e mezzo (1 lega $\frac{1}{2}$), ove sono stabiliti vari italiani. Quindi mi recai a Rio Novo.

Tutta la zona da me percorsa fin qui, e che ho tentato di descrivere, è corsa dalla " Ferrovia Leopoldina „ che ha uno scartamento medio di un metro e si arresta appunto alla stazione di Ligaçáo, ove si innesta il breve, ma importantissimo tronco della " Estrada de Ferro Pian „ di proprietà privata e dello stesso scartamento.

A Rio Novo non vi è corrispondente consolare: ciò nonostante, conosciuto il mio arrivo, i pochi connazionali residenti in città vennero ad incontrarmi. Si dice che essa conti 7 o 8 mila abitanti e che ai tempi in cui il caffè rendeva, fosse un vero emporio ed in eccellenti condizioni: ora manca qualsiasi movimento industriale e commerciale. Intorno intorno molte sono le *fazende*, ma in gran parte lasciate andare e trascurate perchè, non avendo altra risorsa che la coltivazione del prezioso frutto, i *fazendeiri* hanno perduto tutto con la crisi. Pochissimi in città sono gli italiani: purtroppo assai numerosi sono rimasti nelle campagne ove mancano di tutto e menano una vita assai grama. Ho udito frequenti lamenti e ho potuto constatare che le condizioni loro sono tutt'altro che buone. Ebbi a trattenermi colà due giorni perchè i coloni vennero numerosi da me, sia per reclami, sia per il servizio militare, giacchè, per quanto relativamente vicini a Juiz de Fora, non avevano mezzi per recarvisi. Potei così assistere all'inaugurazione di una cooperativa di generi di consumo aperta appunto a favore dei coloni sfruttati nelle *fazende* dove i padroni costringono a comprare a prezzi assai superiori a quelli di costo.

La mattina seguente mi diressi a Palmyra, ultima tappa del mio viaggio: dovevo perciò ripassare da Juiz de Fora, essendo Palmyra sulla " Ferrovia centrale „. Prima di giungere alla stazione di Ferreira Laze trovai una Commissione di connazionali venuti apposta da Pian, paese distante circa 3 chilometri per vedermi e salutarmi. Fra un treno e l'altro mi fermai un po' a Juiz de Fora e nelle ore pomeridiane ripartii per Palmyra, una cittadina graziosa, assai pulita, in buona posizione climatica (più di 800 metri sul livello del mare).

Anche là gli italiani non sono molti: tutti però molto uniti e animati da sentimenti elevati: sono in discrete condizioni e non vi è miseria. Rientrai a Juiz de Fora dopo circa 14 giorni di assenza.

Ho potuto durante questo giro mettermi a contatto con i miei amministrati e rendermi conto delle condizioni in cui essi si trovano.

Gli italiani residenti nelle città e villaggi hanno tutti un mestiere che dà loro da vivere abbastanza bene: sono calzolai, fabbri, sarti, stagnai, orologiai, falegnami, ecc., e tutti, o quasi, hanno una bottega propria e per la loro abilità indiscussa lavorano sempre e più degli altri. Coloro che non hanno un mestiere si danno più specialmente al piccolo commercio e in particolare a quello dei generi alimentari, o, come dicono qui di " *Seccos e molhados* ", di fagioli, riso, farina, paste alimentari, olio di cotone, caffè, zucchero, sale, fiammiferi, lardo, liquori, vini, ecc. Pochi fanno i merciai: tale ramo di commercio è in mano delle colonie siriane assai numerose. Tutti, salvo poche eccezioni, trovano il mezzo di provvedere ai loro bisogni e di mettere qualche cosa da parte. Naturalmente gli inizi sono duri, sia per la concorrenza, sia anche per il sistema di contribuzioni che ricade tutto sul commercio e sull'unico prodotto del paese, il caffè, e che è diviso in una infinità di tasse municipali, statuali, federali, ecc.

Quanto al colono esso vive e lavora nelle *fazende*: quà il contratto con il padrone non è così oneroso come in altri luoghi: è una specie di mezzadria e, se il contadino è attivo ed intelligente, ha una famiglia abbastanza numerosa e non ha la disgrazia di cadere sotto un padrone troppo cattivo, riesce a mantenere sè e i suoi senza troppo sforzo e magari a fare qualche risparmio. A prova di ciò sta quanto dicevo in altra parte di questa relazione parlando della colonia vicina a San João Nepomuceno.

Il paese però non è più quello di dieci anni fa: in questo momento è esausto e pieno di aggravii: la crisi ha fiaccato le migliori energie. Nel corso di questa relazione ho accennato alla prosperità di alcuni nostri connazionali quà e colà residenti: ma essa è già da tempo acquistata; ora è assai faticoso il mantenerla. Chi venisse nuovo in questa regione per quanto potesse trovar lavoro con quasi certezza,

pel costo e la difficoltà della vita si troverebbe assai presto in tristi condizioni. Per ciò che riguarda il lavoratore della terra, il vero e proprio colono, sarebbe imprudente il consigliare l'esodo verso questo paese. Questi terreni in gran parte non sono feraci, nè molto produttivi. Il rigoglio della vegetazione nelle enormi foreste ove gli alberi vecchissimi mantengono in ogni tempo una certa umidità, induce talora ad illazioni fallaci. In gran parte le terre sono secche e poco azotate: nessuna coltivazione veramente produttiva può tentarsi: il grano cresce, ma rimane spesso paglia senza spiga; così le altre biade: la vite si sviluppa facilmente, ma i grappoli non maturano: le frutta prima di giungere alla maturazione sono già marcie e piene d'insetti, i quali non risparmiano qualsiasi sementa venga piantata; in realtà l'unica pianta che cresce e dà frutto, anche se abbandonata a sè stessa, è quella del caffè, solo prodotto certo, ed in quantità infinitamente minore il gran turco, i fagioli e il riso.

Date le condizioni attuali, malamente potrebbero vivere dei nuovi emigranti che qui giungessero a lavorar nelle *fazende*. Altra cosa sarebbe la colonizzazione: perchè in tal caso si dovrebbe provvedere a garantire i coloni dai pericoli dei primi anni di lavoro improduttivo, affezionandoli al luogo ed alla terra e ponendoli in grado di aspettare il momento in cui riceverebbero la ricompensa del proprio lavoro divenendo proprietari.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE.

Legge e regolamento sulle terre pubbliche dello Stato di Rio Grande del Sud (Brasile).

Le disposizioni legislative riguardanti il collocamento degli immigranti e la concessione dei terreni nello Stato di Rio Grande del Sud sono contenute nella legge del 5 ottobre 1899, n. 28, sulle terre pubbliche e nel regolamento approvato con decreto del 4 luglio 1900, n. 313, per l'esecuzione della detta legge.

La legge comprende quattro titoli: il primo concerne le terre demaniali, il secondo la legittimazione dei possessi, il terzo la scelta e la manutenzione delle terre e il quarto la vendita delle terre dello Stato. Il regolamento si divide in tre parti: la prima concerne il servizio delle terre demaniali, la seconda la colonizzazione e la formazione dei nuclei coloniali e la terza il regime forestale.

Sebbene l'immigrazione italiana verso questo Stato sia divenuta scarsissima negli ultimi anni, il numero dei nostri connazionali forma una parte non piccola (180,000 circa) della popolazione dello Stato, il quale potrà forse in avvenire prendere un più intenso sviluppo economico (1). Crediamo in ogni modo opportuno di riprodurre qui appresso la legge e il regolamento suindicati.

(1) Sulle condizioni degli italiani nello Stato di Rio Grande del Sud, veggasi il rapporto del Conte P. Antonelli, già Ministro in Rio de Janeiro: *Lo Stato di Rio Grande do Sul e l'emigrazione italiana*, pubblicato nel Bollettino del Ministero degli affari esteri (giugno 1899). Vedasi pure nello stesso Bollettino (marzo 1900) un rapporto del cav. E. Ciapelli, *Lo Stato di Rio Grande do Sul nel Brasile e l'immigrazione italiana*.

Nel Bollettino dell'emigrazione, n. 4 del 1904 e n. 12 del 1905, furono pubblicati altri due rapporti dello stesso Console, cav. Ciapelli, sullo Stato di Rio Grande del Sud, l'ultimo dei quali si riferisce alla situazione dello Stato al principio dell'anno 1903.

Legge del 5 ottobre 1899, n. 28, sulle terre pubbliche.

(*Lei sobre terras publicas*).

TITOLO I.

Delle terre demaniali.

Art. 1. Sono terre demaniali (*devolutas*):

a) quelle che non sono adibite ad alcun uso pubblico dell'Unione, dello Stato o del Municipio, compresi, nella proprietà di questo, i terreni demaniali delle città e dei villaggi in virtù di leggi anteriori, salvo quelli di cui avesse bisogno lo Stato per servizi di utilità generale;

b) quelle che sono date per colonizzazione (*sesmaria*) e altre concessioni che siano incorse in multa per non essere state ratificate nella forma voluta dalla legge 18 settembre 1850, n. 601;

c) quelle che non sono occupate mediante possesso legittimato a' termini della legge suddetta e del relativo regolamento;

d) quelle che sono occupate mediante possesso il quale, sebbene sia stato sottoposto a procedimento in conformità della legge su menzionata, non è ancora giudicato e non si basa su di un titolo legale;

e) quelle che non sono occupate mediante possesso soggetto a legittimazione secondo la presente legge;

f) quelle che non sono di proprietà privata in virtù di un qualsiasi titolo legittimo.

Art. 2. Le terre demaniali coperte di boschi, che costituiscono la proprietà forestale dello Stato, potranno essere alienate solamente nell'interesse dello Stato e con la stipulazione espressa di condizioni relative alla loro conservazione e al loro sfruttamento.

Art. 3. Nel regolamento che sarà emanato per l'esecuzione della presente legge, saranno stabilite le norme per la conservazione e lo sfruttamento di esse terre.

Il regolamento di cui nel presente articolo provvederà anche, per quanto sarà possibile, alla conservazione e al taglio dei boschi di proprietà privata.

TITOLO II.

Della legittimazione dei possessi.

Art. 4. I possessi di data anteriore al 15 novembre 1889 potranno essere legittimati solo quando, costituiti in buona fede, siano effettivamente coltivati e il possessore vi abbia dimora abituale, e purchè la legittimazione sia richiesta nel termine improrogabile di due anni, a partire dalla data del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5. L'area da legittimare sarà limitata all'estensione coltivata.

Art. 6. L'area di ciascun possesso da legittimare, sempre se sia possibile, non sarà inferiore a 25 ettari nei terreni boschivi e a 50 nei terreni a campi.

Art. 7. Rimane abolita l'istituzione del giudice commissario (*juizo commissario*), le cui funzioni, nella parte ancora in vigore, saranno esercitate da agenti speciali nominati dal Presidente dello Stato.

Nella legittimazione dei possessi si seguirà il procedimento che sarà stabilito dal regolamento di cui nell'articolo 3.

TITOLO III.

Della scelta e misurazione delle terre.

Art. 8. Salvo casi speciali, giudicati tali dal Presidente dello Stato, saranno scelte e misurate di preferenza le terre comprese nelle zone già popolate o ad esse contigue.

Art. 9. Nell'atto della misurazione, saranno rispettati i limiti delle concessioni che, a norma della legge 18 settembre 1850, n. 601, non fossero incorse in multa, come pure quelli dei possessi che fossero legittimabili a' termini della presente legge.

Art. 10. L'opposizione dei possessori delle terre, qualunque sia il motivo allegato, non potrà impedire la misurazione delle terre stesse. Terminato il relativo procedimento, essi, se ne faranno domanda, potranno prendere visione degli atti per dedurre le opposizioni, entro un breve termine.

La Presidenza dallo Stato, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi ausiliari e agenti, risolverà in via amministrativa le questioni che sorgessero, rimanendo salvo ai possessori o confinanti il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11. Le liti giudiziarie tra i possessori non impediranno gli atti tendenti all'esecuzione della presente legge.

TITOLO IV.

Della vendita delle terre.

Art. 12. La vendita delle terre dello Stato sarà fatta all'asta pubblica o direttamente.

Art. 13. Saranno vendute all'asta pubblica le terre lontane dai centri coloniali, qualora non convenga al Governo dello Stato di provvedere per conto proprio alla coltivazione di esse.

Art. 14. Saranno vendute direttamente le terre situate dentro il perimetro dei nuclei coloniali o quelle che fossero ad esse contigue.

Art. 15. Le terre dello Stato alienate posteriormente alla data del regolamento per l'esecuzione della presente legge, saranno sempre soggette al regime della legge Torrens, sotto pena di nullità dell'alienazione, e in questo caso il prezzo sarà restituito dal Governo, previa deduzione del 25 per cento.

Art. 16. Le altre condizioni relative alla vendita saranno stabilite nel regolamento, di cui nell'articolo 3.

Art. 17. Restano in vigore le disposizioni della legge 18 settembre 1850, n. 601, le quali non siano contrarie, esplicitamente o implicitamente, alla costituzione dello Stato e alla presente legge.

Art. 18. Sono abrogate le disposizioni contrarie.

Regolamento approvato con decreto del 4 luglio 1900, n. 313, concernente disposizioni circa il servizio delle terre pubbliche, la legittimazione dei possessi, la misurazione, conservazione e alienazione delle terre demaniali ed il regime coloniale e forestale dello Stato. (*Regulamento a que se refere o decreto n. 313 de 4 de Julho de 1900. Dispõe sobre o serviço das terras publicas, legitimação de posses, medição, conservação e alienação das terras devolutas; e provê acerca do regimen colonial e florestal do Estado*).

PARTE I.

Terre pubbliche.

CAPITOLO I.

Del servizio delle terre pubbliche.

Art. 1. Il servizio delle terre pubbliche sarà posto sotto la direzione e la vigilanza della Segreteria di Stato per le Opere pubbliche, la quale avrà il compito di:

I. curare il patrimonio territoriale dello Stato;

II. far delimitare la proprietà pubblica da quella privata ;

III. provvedere alla conservazione, misurazione, divisione, limitazione, verificaione, concessione, vendita e riserva delle terre pubbliche, come pure alla legittimazione dei possessi a' termini del presente regolamento;

IV. rivedere i procedimenti di misurazione, legittimazione e ratificazione, fatti sotto il regime della legge 18 settembre 1850, n. 601, e del relativo regolamento, la cui decisione da parte del Governo fosse ancora pendente;

V. promuovere la verificaione dei possessi già legittimati, quando vi sia fondata presunzione che le aree rispettive eccedendo quelle risultanti dai titoli rilasciati o degli atti del procedimento, quand'anche questo sia terminato;

VI. vigilare per l'adempimento degli obblighi imposti ai concessionari di terre pubbliche ;

VII. rilasciare i titoli di proprietà delle terre che fossero accordati dal presidente dello Stato, far redigere atti di concessione e obbligazione ;

VIII. dare istruzioni per l'esecuzione di tutti i lavori concernenti il servizio delle terre ;

IX. curare la conservazione della proprietà forestale dello Stato, provvedendo a norma di legge per lo sfruttamento delle terre pubbliche coperte di boschi, ed esercitare la necessaria vigilanza sulle foreste considerate protettrici ;

X. adottare, sotto l'osservanza delle disposizioni legali in vigore, i mezzi convenienti e possibili per la conservazione ed il taglio dei boschi di proprietà privata.

Art. 2. Coadiuveranno l'amministrazione nel servizio delle terre e nella vigilanza sul patrimonio territoriale dello Stato :

I. i funzionari del ministero pubblico ;

II. le autorità di polizia ;

III. gli agenti fiscali.

Art. 3. La Segreteria di Stato potrà rivolgersi sia direttamente, sia per mezzo degli organi competenti, a qualunque delle Autorità o dei funzionari indicati all'articolo precedente, per affari relativi alle terre dello Stato.

Art. 4. Ove lo creda opportuno, il Governo nominerà Commissioni speciali per la divisione delle terre e per la verificaione, misurazione e legittimazione dei possessi ; e ciascuna Commissione potrà avere giurisdizione in una o più comarche.

Art. 5. In luogo di Commissioni speciali, il Governo potrà nominare un professionista di riconosciuta competenza incaricandolo del servizio di cui

nell'articolo precedente, in una determinata comarca o in un determinato Municipio, nella qualità di commissario speciale della Segreteria di Stato, di fronte alla quale si obbligherà e assumerà l'intera ed esclusiva responsabilità dell'incarico ricevuto.

I commissari speciali percepiranno, per il loro servizio, un compenso, che sarà stabilito dalla Segreteria di Stato e pagato dalle casse dello Stato, fra un minimo di 10 e un massimo di 50 *reis* per ogni metro lineare di perimetro del possesso.

Art. 6. Le Commissioni speciali, di cui nell'articolo 4, saranno composte di un presidente e di tanti membri quanti ne saranno necessari per le esigenze del servizio.

Art. 7. Quando una Commissione avrà da eseguire lavori in più di una comarca, potrà servirsi anche dell'opera di un aiutante.

Art. 8. Il presidente, l'aiutante e i membri percepiranno quegli assegni che saranno fissati dal Governo.

Art. 9. La designazione dei commissari speciali e la nomina dei presidenti e aiutanti delle Commissioni spetteranno al Presidente dello Stato.

I membri delle Commissioni saranno nominati dal Segretario di Stato.

Art. 10. Per misurare e delimitare le terre demaniali, preparare i procedimenti di legittimazione dei possessi e verificare quelli di concessione e ratificazione dei lotti, (*sesmarias*), la cui decisione sia pendente, potranno essere designati professionisti scelti fra quelli iscritti nel ruolo (*quadro*) della Segreteria di Stato.

Il professionista designato procederà secondo le norme del presente regolamento e le istruzioni speciali del Segretario di Stato.

CAPITOLO II.

Della proprietà pubblica e privata e della legittimazione dei possessi.

Art. 11. In conformità del disposto dell'articolo 1° della legge 5 ottobre 1899, n. 28, saranno rispettate le aree dei possessi legittimati e delle concessioni di terre (*sesmarias*) e altre concessioni specie, ratificate ai termini della legge 18 settembre 1850, n. 601, e del regolamento 30 gennaio 1854, n. 1318; come pure le terre che fossero di proprietà privata in virtù di qualsiasi titolo legittimo.

Art. 12. Saranno soggette a legittimazione:

1° Le terre occupate mediante possesso registrato e sottoposto a procedimento in conformità della legge del 1850 e del regolamento del 1854, e

rispetto al quale non fosse ancora pronunziato il giudizio definitivo, spettando agl'interessati di promuovere l'esame dei rispettivi procedimenti.

2° I possessi di data anteriore al 15 novembre 1889, costituiti in buona fede, quando siano effettivamente coltivati ed il possessore vi abbia dimora abituale

Art. 13. A coloro che occupano le terre, di cui nel paragrafo 1° dell'articolo precedente, come pure ai possessori di terre incolte concesse (*sesmarias*) e di altre concessioni, soggette a ratificazione e la cui decisione sia pendente, il Presidente dello Stato fisserà un termine per chiedere i titoli di legittimazione o ratificazione.

Coloro che non chiederanno il titolo entro il termine fissato incorreranno in una multa equivalente al doppio dei diritti che avessero da pagare.

Art. 14. I procedimenti pendenti di legittimazione e ratificazione, iniziati sotto il regime della legge del 1850 e del relativo regolamento, e la cui prosecuzione non fosse richiesta, per iscritto, entro il termine di due anni a partire dalla data del presente regolamento, saranno considerati perenti o estinti e incorreranno in multa i possessi o le concessioni corrispondenti.

Art. 15. La legittimazione dei possessi, di cui nel 2° paragrafo dell'articolo 12, sarà richiesta, entro il termine improrogabile di due anni, a partire dalla data del presente regolamento (legge 5 ottobre 1899, n. 28, articolo 4).

Art. 16. L'area dei possessi di cui nell'articolo precedente sarà limitata all'estensione coltivata; tuttavia, sempre se sia possibile, essa non sarà inferiore a 25 ettari nei terreni boschivi, e a 50 nei terreni a campi (legge n. 28, articoli 5 e 6).

Art. 17. I possessi stabiliti posteriormente al 15 novembre 1889 non saranno legittimati, ma potranno essere acquistati, mediante il pagamento di un'indennità da stabilirsi, dai relativi occupanti o loro successori.

Art. 18. Non si procederà ad alcuna legittimazione senza previa domanda della parte interessata. La domanda, che sarà diretta al presidente dello Stato, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1° Nome, età, nazionalità e condizione del richiedente;

2° Tempo in cui fu costituito il possesso, e ragioni che avevano indotto il possessore a costituirlo;

3° Posizione del possedimento, area probabile della parte coltivata, tutti i confini, con l'indicazione precisa dei confinanti e dei vicini limitrofi;

4° Genere della cultura e descrizione delle migliorie.

La domanda dovrà essere firmata dal possessore o, quando egli non sapesse o non potesse scrivere, da qualche altra persona, a sua domanda. In entrambi i casi la firma dovrà essere autenticata da un notaio o cancelliere

distrettuale. Quando, per qualsiasi motivo, l'autenticazione non sia possibile, la domanda sarà anche firmata da almeno due testimoni degni di fede.

Art. 19. Chiesta la legittimazione, il presidente darà corso alla domanda, ordinando di procedere alla misurazione del possesso sotto l'osservanza delle disposizioni che seguono.

Art. 20 Ricevendo la domanda inviategli, il segretario delle Opere pubbliche la rimetterà al capo della Commissione o al Commissariato speciale, di cui negli articoli 4 e 5, se tali funzionari fossero già nominati. Per le comarche o i municipi dove non esistessero questi agenti, se ne farà la designazione nella forma indicata negli articoli 5 e 10.

Art. 21. Il presidente della Commissione o il commissario speciale, dopo aver verificato le condizioni della coltura effettiva e della dimora abituale, di cui nell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1899, n. 28, e che non siano semplici raschiamenti di terreno, distruzione o bruciamento di boschi e altri simili atti quelli che costituiscono il preteso possesso, stabilirà il giorno in cui si dovrà incominciare la misurazione, pubblicandolo otto giorni prima, per mezzo di avvisi che saranno affissi nei luoghi maggiormente esposti al pubblico, e facendo citare i confinanti.

Art. 22. Nel giorno stabilito per dar principio alla misurazione, si presenterà sul luogo il funzionario che dovrà dirigerla ed eseguirla, accompagnato dal personale necessario per l'esecuzione dei lavori; sentirà la parte interessata e i confinanti, e deciderà in via amministrativa e senza ricorso immediato sulle domande verbali e scritte che gli venissero presentate; di tutto ciò redigerà un verbale, firmato da lui e da tutti i presenti, dal quale dovranno risultare il giorno e l'ora in cui fu incominciata la misurazione, come pure che fu verificata l'esistenza della coltura effettiva e della dimora abituale con le relative migliorie.

Art. 23. Finita la misurazione e notificata agli interessati, sarà redatto un nuovo verbale firmato da tutti i presenti, dal quale dovranno risultare le circostanze verificatesi, i reclami o i dubbi proposti dal possessore o dai confinanti, e che, insieme con la memoria e la pianta e tutte le domande scritte e i documenti presentati dalle parti, sarà inviato alla Segreteria di Stato delle Opere pubbliche, per mezzo della posta o per altra via sicura.

Art. 24. I possessori o i confinanti che si credessero danneggiati, potranno, anche dopo terminata la misurazione, reclamare al presidente dello Stato, il quale deciderà, tenuto conto dei risultati della misurazione e delle informazioni avute.

I reclami dovranno essere presentati nel termine improrogabile di trenta giorni a partire da quello in cui terminò la misurazione, indicato nell'articolo precedente, mediante domanda da consegnarsi personalmente all'incaricato

della misurazione, che ne rilascerà ricevuta, o da inviarsi direttamente alla Segreteria delle Opere pubbliche.

Art. 25. Ricevuti tutti i documenti concernenti la misurazione, la detta Segreteria li esaminerà, nel più breve tempo possibile, sotto il doppio punto di vista tecnico e legale, sottoponendoli poi all'apprezzamento del presidente, il quale pronunzierà la sua decisione in breve tempo, ma sempre dopo il termine fissato nel capoverso dell'articolo 24 e concesso agli interessati per la presentazione dei reclami.

La decisione, qualunque essa sia, sarà pubblicata nella Segreteria e inserita nel relativo registro all'ingresso.

Art. 26. Se il presidente giudicherà che la misurazione fu irregolare, sia per non essere state osservate le formalità essenziali, sia per esservi stata lesione dei diritti delle parti, in conformità della legge 5 ottobre 1899, n. 28, e del presente regolamento, ordinerà che si proceda ad una nuova misurazione, dando le istruzioni necessarie per correggere gli errori che vi fossero stati; e, se lo crederà giusto, condannerà l'impiegato, che in causa dell'annullamento della misurazione, a rimborsare al tesoro pubblico l'ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione del lavoro. Trattandosi di una Commissione speciale o di un impiegato del ruolo effettivo della Segreteria, ai termini degli articoli 4 e 10, il rimborso avrà luogo detraendo dagli assegni loro dovuti la somma che avessero da restituire, calcolata a norma del capoverso dell'articolo 5. Se, però, il lavoro fosse stato eseguito da un commissario speciale, non gli sarà pagato il compenso di cui nel capoverso dell'articolo 5, o gli sarà imposto l'obbligo di rinnovare gratuitamente la misurazione.

Art. 27. Giudicata definitiva la misurazione, sarà rilasciato al possessore, spirato il termine di 10 giorni, il rispettivo titolo di possesso, dopo che avrà pagato la tassa di bollo ed altre spese, calcolate a norma del capoverso dell'articolo 5, mediante nota rilasciata dalla Segreteria delle Opere pubbliche.

Art. 28. Dalle decisioni del presidente si potrà proporre ricorso in opposizione mediante domanda presentata alla Segreteria delle Opere pubbliche, entro dieci giorni a partire dalla data della pubblicazione della decisione nella Segreteria medesima; e il ricorso, che sarà subito rimesso al presidente con tutto l'incartamento relativo alla misurazione, sospenderà l'esecuzione della decisione, finchè sia stato provveduto su di esso.

Art. 29. Presa cognizione del ricorso, il presidente lo accoglierà o no, secondo giustizia; e contro questa decisione non si potrà più ricorrere.

CAPITOLO III.

Della misurazione e vendita delle terre pubbliche.

Art. 30. Le terre demaniali saranno regolarmente misurate, delimitate e divise in lotti dalle Commissioni o dagli agenti speciali di cui negli articoli 4 e 10 del presente regolamento.

Art. 31. La misurazione sarà fatta di preferenza nelle zone già popolate o contigue ad esse o nei territori colonizzati, e sarà sempre preceduta da annunci sulla stampa o da avvisi affissi nei luoghi pubblici. Nell'eseguirla si terrà presente il disposto dell'articolo 9 della legge n. 28.

Art. 32. Se le terre da misurare fossero contigue a terre di proprietà privata, o a possessi soggetti a legittimazione o a terre incolte concesse (*sesmarias*) e altre concessioni rispetto a cui è ancora pendente la decisione concernente la ratificazione, il funzionario incaricato della misurazione sentirà i proprietari o i possessori che si ritenessero danneggiati, e deciderà in via amministrativa e senza ricorso immediato sulle domande, tanto verbali, quanto scritte, che gli fossero presentate.

Finita la misurazione, in caso di opposizione da parte degl'interessati, in conformità dell'articolo precedente, il detto funzionario farà una relazione, dalla quale dovranno risultare tutti i reclami e i dubbi proposti e che, insieme con la memoria, la pianta, le domande scritte o i documenti presentati dalle parti, sarà inviata alla Segreteria delle Opere pubbliche, per mezzo della posta o per altra via sicura.

Art. 33. Anche dopo terminata la misurazione, potranno gl'interessati far uso del diritto di reclamo nella forma e nei termini preveduti negli articoli 24, 25, 26 e 28, salvo sempre il ricorso per le vie ordinarie a norma della legislazione vigente.

Art. 34. Quando non vi sia opposizione, la Segreteria delle Opere pubbliche, dopo aver esaminato i lavori di misurazione, essersi accertata del valore delle terre e avere ricevuto altre opportune informazioni, proporrà la vendita dei lotti misurati e divisi a chi voglia coltivarli sotto l'osservanza delle condizioni stipulate.

Art. 35. Il prezzo, non mai inferiore ad un *reale* per metro quadrato, sarà fissato dal presidente dello Stato, secondo le informazioni fornite dallo impiegato incaricato dei lavori di misurazione, aggiungendo al valore della terra la spesa corrispondente alla misurazione di ogni lotto.

Art. 36. Autorizzata la vendita, la Segreteria delle Finanze (*Secretaria da Fazenda*) provvederà alla riscossione delle somme da pagarsi dai compratori, consegnando loro i relativi titoli di proprietà.

Art. 37. I lotti o terreni misurati, dei quali non fosse richiesto l'acquisto, saranno venduti all'asta pubblica, e il Governo fisserà il luogo nel quale questa dovrà effettuarsi e il prezzo da servire di base alle proposte, che saranno consegnate al funzionario di ciò incaricato, il quale, dopo averle aperte in presenza dei proponenti o dei loro procuratori, redigerà un atto da tutti sottoscritto, che dovrà contenere in riassunto le condizioni di ciascuna proposta. Fatto questo, sarà inviato tutto alla Segreteria delle Finanze, alla quale spetterà di decidere definitivamente.

Art. 38. I lotti che, messi all'asta pubblica, restassero invenduti per mancanza di offerenti, potranno in seguito essere concessi a chi li richiedesse, alle condizioni da stipularsi.

Art. 39. Le terre demaniali situate fuori delle zone colonizzate, dopo essere state misurate, potranno essere vendute all'asta pubblica alle condizioni che si reputerà conveniente di stabilire.

Art. 40. Gli acquirenti di terre dello Stato, situate fuori delle zone colonizzate e non contigue ad esse, saranno obbligati a inscrivere sotto il regime del *Registro Torrens* entro il termine che sarà loro fissato nell'atto di alienazione, sotto pena di nullità di questa; e in questo caso il prezzo sarà restituito dalle Finanze dello Stato, previa deduzione del 25 per cento.

Fatta l'iscrizione, i compratori dovranno esibire il titolo del registro, affinché ne sia fatta la debita annotazione nella Segreteria delle Opere pubbliche.

CAPITOLO IV.

Del servizio di misurazione — Operazioni di campagna e formazione delle piante.

Art. 41. Nelle misurazioni eseguite in conformità del presente regolamento saranno osservate le seguenti disposizioni.

Art. 42. Il rilevamento delle piante consisterà nel misurare il perimetro del terreno diviso in lati e gli angoli che i lati formano fra di loro, o nell'iscrivere o circoscrivere al terreno un poligono, del quale saranno misurati i lati e gli angoli, determinando l'area che costituirà la differenza tra quella delle terre e quella del poligono.

1° I lati del poligono avranno la maggiore lunghezza possibile, avuto riguardo alla superficie da rilevare. La sua misurazione si farà sempre orizzontalmente, qualunque sia l'inclinazione del suolo, di modo che le lunghezze ottenute saranno quelle delle proiezioni orizzontali delle linee del terreno.

2° Questa misurazione si farà per mezzo di catene di ferro di 10 metri nei terreni accidentati e di 20 metri nei terreni approssimativamente piani.

Si avrà la massima cura nel verificare le catene prima di adoperarle, facendovi, nel caso in cui non si trovino in buono stato, precise correzioni.

3° Gli angoli del poligono saranno misurati per mezzo di goniometri, la cui approssimazione sia almeno di un minuto.

4° Questi angoli saranno reiterati o ripetuti, e in ciascun vertice si verificherà l'azimut o l'inclinazione dei due lati che vi concorrono.

Qualsiasi differenza tra l'azimut o l'inclinazione calcolata e l'orizzonte sarà immediatamente esaminata, a fine di ridurre le probabilità di errore.

I goniometri saranno scrupolosamente rettificati prima di usarli, e, quando sia possibile, si dovrà verificare se si conservino senza alterazioni.

Art. 43. Nelle operazioni di campagna sarà adottato il seguente modello di registro:

STAZIONI	PUNTI OSSERVATI	DISTANZE	ANGOLI	AZIMUT o inclinazione		SCHIZZI E OSSERVAZIONI
				all'oriz- zonte	calco- lati	

Art. 44. Oltre le indicazioni contenute nelle diverse colonne del registro di cui nell'articolo precedente, l'agrimensore dovrà registrare tutte quelle altre che saranno utili, come la natura del terreno, i nomi dei confinanti, le direzioni dei corsi d'acqua incontrati, ecc.

Tutti i punti notevoli, come pure le costruzioni di carattere permanente, saranno accuratamente riferiti al perimetro del poligono; tali punti e costruzioni saranno perciò osservati da differenti vertici del perimetro, dovendosi fare per ognuno, se sia possibile, almeno tre mire.

Art. 45. In ciascun vertice del poligono, come pure in punti intermedi, non mai più distanti di 500 metri sui grandi lati, saranno collocati i segnali, che, quando sia possibile, devono essere di pietra, o di legno scelto, in modo che resistano all'azione del tempo.

I segnali di pietra di saranno convenientemente tagliati e contrassegnati, interrati sufficientemente nel suolo e fedelmente descritti.

Quelli di legno avranno approssimativamente m. 0,75 di lunghezza, m. 0,15 × m. 0,15 di sezione e saranno interrati nel suolo per m. 0,50.

Anch'essi saranno contrassegnati e descritti, indicando la qualità del legname di cui sono fatti.

I segnali saranno riferiti per le distanze e le inclinazioni a tre o più punti fissi, che potranno essere alberi o altri segnali appositamente collocati; e si userà la maggior cautela nel collocarli per evitare l'inconveniente di sostituirne uno con un altro.

Art. 46. Per evitare i lati molto piccoli, ciò che aumenterebbe il numero dei lati del poligono, ogni volta che una parte della curva sia molto sinuosa, come accade, per esempio, lungo i piccoli corsi d'acqua, si traccierà una retta nella direzione generale di essa curva, e su questa retta si innalzeranno delle ordinate sino all'incontro con la curva.

Queste ordinate dovranno essere quanto più è possibile equidistanti, lo allontanamento reciproco dipendendo principalmente dalla sinuosità della curva.

Le lunghezze delle ordinate non dovranno eccedere l'estensione della loro equidistanza.

Art. 47. Il tracciato dei grandi lati, quando non sia possibile osservare da una estremità all'altra, sarà fatto con uno dei due metodi seguenti:

a) posto il goniometro nella stazione iniziale, si collocheranno nella direzione del lato due piuoli distanti tra loro almeno cento metri, fissando il primo di essi a una distanza approssimativamente eguale da quella iniziale; poi portando lo strumento al primo piuolo, si osserverà il secondo e se ne collocherà un terzo ad almeno 100 metri di distanza dal secondo; passando quindi l'istrumento al secondo, si osserverà il terzo, e così di seguito;

b) posto il goniometro nella stazione iniziale, si collocherà nella direzione del lato un piuolo alla maggior distanza possibile; poi portando lo strumento a questo piuolo, si osserverà la stazione iniziale e dando alla alidada dello strumento una mezza rivoluzione, si collocherà al secondo piuolo; posto in questo l'istrumento, si osserverà come prima si è fatto e si proseguirà sempre nello stesso modo.

Quando sia possibile, si adotterà il primo metodo.

Art. 48. Quando, nella rilevazione di corsi d'acqua, non convenga innalzare le ordinate, sia perchè sarebbero molte estese, sia perchè vi siano boscaglie molto folte da attraversare, si tratterà la retta nella direzione indicata, venendo allora la curva determinata mediante un allineamento che lo accompagna, congiunto per le estremità alla retta, in modo che risulti formato un poligono secondario.

Art. 49. Se il goniometro è graduato nel senso del movimento delle sfere di un orologio, l'agrimensore dovrà lasciare alla sua sinistra il terreno che sta misurando.

Il terreno resterà a destra qualora l'istrumento sia graduato in senso contrario.

Art. 50. L'area del poligono principale sarà calcolata col metodo analitico, e quelle dei poligoni secondari o quelle determinate dalle ordinate sui lati, con mezzi grafici o con le formule adatte.

Qualunque progetto di divisione di terre sarà egualmente eseguito col metodo analitico.

Art. 51. Saranno considerati come bene eseguiti i lavori, quando la somma degli angoli interni differisce da quella calcolata di un numero di minuti non superiore alla metà del numero degli angoli, e quando l'errore complessivo sia inferiore o uguale a m. 0,005 per metro.

Quando sia ritenuto necessario, si calcoleranno, col metodo analitico, l'inclinazione e la lunghezza di una linea qualunque, che incontri il perimetro in due punti, esaminando se tali elementi siano confermati dalla linea.

Art. 52. Le piante delle aree fino a 1,000,000 mq. dovranno essere disegnate nella scala di 1 : 2000; quelli delle aree comprese tra 1,000,000 mq. e 5,000,000 mq. saranno fatti nella scala di 1 : 5000; quelli delle aree da 5,000,000 mq. a 20,000,000 mq. nella scala di 1 : 10,000; per quelli delle aree da 20,000,000 mq. in poi la scala sarà scelta in modo che non resti pregiudicata la chiarezza della pianta.

Art. 53. Nelle piante saranno registrate la declinazione magnetica — al quale scopo si farà in campagna la determinazione del meridiano vero — e tutte le indicazioni utili che risulteranno dal registro delle operazioni di campagna.

Art. 54. — L'agrimensore dovrà presentare insieme alla pianta anche il registro originale delle operazioni di campagna, e una succinta descrizione dei lavori eseguiti, accompagnata dalle considerazioni che gli sembreranno opportune circa i lavori stessi.

CAPITOLO V.

Della conservazione delle terre pubbliche.

Art. 55. — Coloro che avessero occupato terre di proprietà pubblica e vi avessero distrutto boschi o appiccato il fuoco, saranno obbligati a sgombrare, con perdita delle migliori introdottevi, e saranno inoltre soggetti alle pene stabilite nelle leggi penali vigenti, senza pregiudizio del risarcimento dei danni cagionati.

Art. 56. I procuratori fiscali (*promotores publicos*), i delegati e vice-delegati di polizia, gli amministratori degli uffici finanziari e i collettori sono incaricati di esercitare una speciale vigilanza sulla conservazione delle terre pubbliche, promuovendo lo sfratto e la conseguente azione penale contro gl'invasori o gli usurpatori delle dette terre.

PARTE SECONDA.

Colonizzazione.

CAPITOLO I.

Colonizzazione — Formazione dei nuclei.

Art. 57. Le terre pubbliche adatte allo stabilimento di agricoltori, specialmente nelle zone già colonizzate, saranno misurate e divise in lotti mediante linee o sezioni; i lotti saranno annessi alle colonie esistenti o formeranno nuovi nuclei.

Art. 58. Mentre si tracceranno le linee o sezioni coloniali, saranno progettate le strade interne che fossero necessarie pel transito dei pedoni, le strade rotabili che porranno in comunicazione le sezioni con le strade maestre, le ferrovie o le sponde di fiumi. Sarà riservato uno spazio di 15 metri per le strade vicinali e di 25 metri per le strade maestre.

Art. 59. In ogni nucleo, preferibilmente nella parte centrale o in quella che fosse più prossima a ferrovie o fiumi navigabili, e purché vi siano abbondanza d'acqua e condizioni di salubrità, sarà riservata una sezione o un'area di circa 300 ettari pel villaggio.

Art. 60. Quest'area sarà divisa in due zone eguali e concentriche, separate da un viale largo 20 metri.

La zona centrale sarà divisa in quadrati, distanti l'uno dall'altro 20 metri, riservando due o tre quadrati per piazze pubbliche, e suddividendo i rimanenti in lotti di mq. 1250.

L'altra zona sarà riservata per una pubblica passeggiata e per lo sviluppo futuro del villaggio, e sarà divisa opportunamente in lotti, previa l'autorizzazione del Governo dello Stato.

Art. 61. In una delle piazze, o in qualche altro punto importante del villaggio, saranno riservati dei lotti per la costruzione di scuole ed edifici pubblici.

Art. 62. In ogni nucleo e in prossimità del villaggio sarà delimitato un

terreno di circa 40 ettari, fertile e con sufficiente quantità di acqua, per stabilirvi una stazione sperimentale di agronomia.

Art. 63. In ogni sezione saranno scelti e riservati, in occasione delle misurazioni, alcuni lotti nei quali abbondi legname adatto per costruzioni e lavori da falegname, come pure tutti quelli, dove esistano curiosità naturali (come grandi cascate d'acqua, grotte, ecc.), che saranno concesse soltanto dietro autorizzazione espressa del Governo e alle condizioni da esso stabilite.

Art. 64. Le miniere che si scoprissero nelle terre vendute o concesse nei nuclei saranno soggette alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 65. Gli abitanti dei nuclei o i concessionari dei lotti saranno obbligati a cedere, ove ne sia riconosciuta la pubblica utilità, terreni per strade maestre e ferrovie, o per strade che conducano a porti d'imbarco; avranno però diritto ad un indennizzo per le migliorie. Saranno pure tenuti a dare passaggio gratuito ai vicini, se fosse loro indispensabile per accedere ad una strada pubblica, ad un porto d'imbarco o ad un villaggio.

Art. 66. Le sezioni o linee popolate, e così pure i nuclei che si andassero formando, entreranno nel regime comune alle altre località e villaggi dello Stato.

CAPITOLO II.

Accoglimento e stabilimento degli immigranti.

Art. 67. Ad ogni straniero, qualunque sia la sua nazionalità, che sia venuto spontaneamente nello Stato e che desideri dedicarsi all'agricoltura e divenire piccolo proprietario rurale, il Governo fornirà il trasporto dalla città di Rio Grande fino al luogo di destinazione.

Art. 68. Nella capitale gl'immigranti che si dedichino ai lavori agricoli saranno alloggiati per dieci giorni al massimo.

Art. 69. Nella sede dei nuclei ove fossero trasportati, gl'immigranti saranno alloggiati e mantenuti per otto giorni, il qual termine non potrà essere prolungato se non per malattia o altra causa di forza maggiore.

Art. 70. Ogni straniero, agricoltore, che sia venuto a sue spese fino alla capitale, presentandosi all'ufficio competente entro sei mesi dall'arrivo ed esibendo il passaporto ed un documento comprovante i suoi buoni precedenti, potrà essere trasportato nei nuclei per conto dello Stato.

Art. 71. Arrivando nei nuclei, l'immigrante sceglierà un lotto fra quelli misurati che siano disponibili.

Art. 72. Entro otto giorni egli sarà trasportato nella sezione o linea dove è situato il lotto scelto e vi sarà immediatamente installato.

Art. 73. Al momento in cui ne prenderà possesso, l'immigrante riceverà gl'istrumenti di lavoro (vanga, pala, zappa, scure, roncola, martello e chiodi) fino all'importo di *reis* 30,000, che sarà posto a suo debito.

Art. 74. Nel primo semestre, l'immigrante capo di famiglia, o per esso un figlio maggiorenne, sarà adibito alla costruzione delle strade vicinali, e riceverà 500 *reis* ogni metro lineare.

Questo compenso non potrà superare 125,000 *reis* per ogni famiglia, e il colono sarà obbligato a conservare in buono stato la strada vicinale, o la strada maestra sul fronte del suo lotto e i rispettivi segnali divisorii.

Art. 75. In caso di malattia ed assoluta mancanza di mezzi di sussistenza, l'immigrante, durante il primo anno, riceverà un sussidio per vitto e acquisto di medicinali ed altri aiuti necessari e che possano essergli prestati.

Art. 76. Durante il primo anno gl'immigrati agricoltori saranno esenti dal pagamento di imposte.

CAPITOLO III.

Prezzo delle terre — Distribuzione, concessione e vendita di lotti.

Art. 77. I lotti destinati alla coltura avranno l'area di circa 25 ettari ed il prezzo non sarà inferiore ad un reale per metro quadrato e sarà fissato tenuto conto della qualità e della situazione dei terreni.

Art. 78. Il prezzo dei lotti urbani, che sarà anch'esso determinato avuto riguardo alla loro posizione e qualità, non sarà minore di 20 *reis* per metro quadrato nei nuovi nuclei e di 40 *reis* nelle colonie attuali.

Art. 79. I lotti rustici saranno concessi agli immigranti nuovi venuti e, previo decreto del Governo, a brasiliani od a stranieri con famiglia già residenti nello Stato, e i cui precedenti ed attitudini sieno tali da garantire l'utilizzazione dei terreni.

Art. 80. Ad ogni individuo non sarà concessa un'area maggiore di un lotto, salvo i casi già specificati, oppure quando contiguo ad un lotto vi fosse un appezzamento insufficiente a costituire un altro lotto, o che non potesse essere utilizzato per lo stabilimento di un altro agricoltore.

Art. 81. Nel caso di cui all'articolo precedente l'appezzamento residuale sarà concesso al possessore del lotto contiguo. Essendovi più confinanti, sarà equamente ripartito fra loro, e le spese della misurazione saranno a loro carico.

Art. 82. Nella misurazione e delimitazione dei lotti si dovrà tener conto

dei piccoli possessi che fossero stati per avventura stabiliti prima del 15 novembre 1889.

Art. 83. Al colono la cui famiglia sia composta di più di dieci persone riunite sotto il medesimo tetto e al quale sia insufficiente l'area di un lotto rurale, potrà essere concesso un altro lotto contiguo a quello già avuto, o distante non più di un chilometro.

Art. 84. I figli dei coloni, che abbiano più di 21 anno, avranno diritto, quando si formino una famiglia propria, alla concessione di lotti per stabilirvisi separatamente. Dovranno richiedere la concessione al Governo e presentare il certificato di matrimonio.

Art. 85. Coloro i quali, qualunque sia il loro stato civile, abbiano a loro carico o sotto la loro protezione il padre invalido, la madre vedova, od altre persone della famiglia, potranno ottenere dei lotti da coltivare.

Art. 86. I terreni di un nucleo non atti alla cultura, ma soltanto alla pastorizia, saranno divisi in lotti e concessi a minimo prezzo a coloni possessori di animali o venduti a chi volesse stabilirvisi con bestiame da allevare.

Ad ogni persona non potranno essere concessi o venduti più di due di questi lotti.

CAPITOLO IV.

Debito dei coloni — Modo di pagamento.

Art. 87. Il debito dei coloni è costituito dal prezzo delle terre, dagli anticipi e dalle multe.

Art. 88. Gli immigranti avranno un termine di cinque anni per pagare il prezzo dei lotti e l'importo degli anticipi che avranno ricevuto in forza della disposizione contenuta nell'articolo 73.

§ 1° All'immigrante che effettuerà il pagamento integrale entro il secondo anno del suo stabilimento nella colonia, sarà accordata una riduzione del 12 per cento sul valore del debito territoriale.

§ 2° Se il pagamento sarà fatto nel terzo anno la diminuzione sarà del 6 per cento.

§ 3° Nessuna riduzione sarà accordata per il pagamento fatto nel quarto o quinto anno.

Art. 89. Spirato il termine di cinque anni, i coloni che non avranno saldato il loro debito incorreranno in una multa, che sarà del 20 per cento nel sesto anno, e del 30 per cento nel settimo, in ragione del valore dei terreni.

Art. 90. Sarà data facoltà ai coloni di pagare i debiti a rate, la prima

delle quali, quando vi sia un debito per anticipi ricevuti, sarà computato in conto di questo, facendo sul debito corrispondente al valore dei terreni i relativi sconti o aumenti secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 91. I nazionali e gli stranieri già residenti nello Stato pagheranno metà del prezzo del lotto all'atto della concessione, o dentro un anno con lo aumento del 10 per cento, e l'altra metà nel termine di due anni.

Questo termine, che decorerà dalla data della concessione, potrà essere prorogato per altri due anni, e il concessionario o il compratore sarà soggetto nel primo anno di proroga alla multa del 20 per cento sulla somma dovuta allo Stato e nel secondo anno alla multa del 30 per cento.

Art. 92. I concessionari o i compratori dei lotti potranno, volendo, pagarli a contanti.

Art. 93. I figli dei coloni di cui negli articoli 84 e 85 avranno un termine di tre anni per il pagamento dei lotti, e saranno soggetti alla multa del 20 per cento nel quarto anno, e del 30 per cento nel quinto.

Art. 94. Sono applicabili ai coloni già stabiliti le disposizioni degli articoli 88, 89 e 90, tenendo conto del tempo da cui sono in possesso alla data della promulgazione del presente regolamento.

CAPITOLO V.

Occupazione e possesso dei lotti — Obbligazioni.

Titolo di proprietà.

Art. 95. Nessun individuo può occupare nei nuclei un terreno che non gli sia stato legalmente concesso.

Art. 96. Coloro che vi si stabilissero abusivamente saranno obbligati ad abbandonarlo, con perdita di tutte le migliorie fattevi, e saranno inoltre soggetti alle pene applicabili a norma delle leggi in vigore.

Art. 97. Il possesso definitivo dei lotti non sarà assicurato a nessun concessionario o compratore se non dopo che la coltivazione effettiva avrà avuto la durata di oltre sei mesi.

Art. 98. I concessionari dei lotti dovranno coltivarli personalmente o farli coltivare dalle persone della loro famiglia.

Art. 99. Ogni immigrante, entro 90 giorni da quello in cui fu collocato in un lotto rurale, dovrà aver fatto i lavori per la piantagione e preparato il terreno per la costruzione della casa.

Chi non abbia adempiuto a questa obbligazione perderà il diritto al lotto,

nonché al compenso per i lavori delle strade vicinali, e nel caso in cui abbia ricevuto anticipi, sarà tenuto a restituirli, a meno che non giustifichi l'inadempienza e incominci immediatamente a coltivare il lotto.

Art. 100. Se decorsi sei mesi dalla concessione non sarà stata iniziata la coltivazione del lotto e la casa non sarà costruita, il lotto sarà considerato come vacante, e il concessionario sarà obbligato a restituire allo Stato il valore degli anticipi che gli fossero stati fatti.

§ 1° Nel caso in cui il lotto sia stato concesso mediante pagamento a contanti della metà del prezzo, dovrà essere restituita al concessionario la somma pagata, fatto il debito sconto.

§ 2° Se sia stato pagato a contanti l'intero prezzo del lotto, la restituzione sarà fatta nella forma indicata nel paragrafo precedente.

Art. 101. Entro due anni dalla data della concessione di un lotto, il concessionario dovrà aver recinto almeno il fronte del possesso, costruita la casa per l'abitazione sua e della famiglia e stabilita ivi dimora abituale e coltivazione effettiva.

Art. 102. Il concessionario o il possessore di lotti che non abbia adempiuto strettamente a quest'obbligo sarà soggetto ad una multa di 100,000 *reis*, la quale potrà essere riscossa esecutivamente; nel caso in cui il lotto non sia ancora stato pagato, l'ammontare di esso dovrà essere aggiunto al debito del concessionario.

Art. 103. I concessionari non potranno abbattere i boschi esistenti nei lotti se non quando vi si siano definitivamente stabiliti, e limitatamente all'estensione necessaria per la piantagione, per la costruzione della casa e per il recinto.

§ 1° Coloro che avranno abbattuto oltre il necessario o eccessivamente, devastando con la scure o col fuoco i boschi dei lotti concessi, saranno soggetti a una multa di 300,000 *reis*.

§ 2° In ciascun lotto il rispettivo concessionario potrà fare un secondo abbattimento cinque anni dopo il primo, e dovrà incominciare a coltivare la prima zolla di terra dopo cinque anni di coltivazione della seconda.

§ 3° Se il concessionario avrà fatto qualche abbattimento contro il disposto del paragrafo precedente, sarà soggetto a una multa di 200,000 *reis*, quando la superficie dei boschi abbattuti sia di un ettaro o inferiore ad un ettaro; se sia maggiore, dovrà pagare in più 100,000 *reis* per ogni ettaro o frazione di ettaro, salvo il caso in cui il concessionario abbia ripiantato i boschi per un'estensione eguale a quella abbattuta.

Art. 104. Coloro che abatteranno dei boschi nei terreni demaniali nei nuclei incorreranno in una multa di 500,000 *reis*.

Art. 105. Le multe di cui negli articoli precedenti saranno imposte dal

presidente della Commissione o dall'agente della colonia in presenza di testimoni, che fisseranno un congruo termine, il quale sarà sottoposto all'approvazione del Governo dello Stato.

Art. 106. Vi saranno due specie di titoli, cioè:

1° Titoli provvisori, che saranno rilasciati e consegnati agli immigranti novanta giorni dopo il loro stabilimento nei lotti o quando avranno adempiuto alle disposizioni contenute negli articoli 99 e 100.

2° Titoli definitivi, che saranno rilasciati quando i concessionari avranno pagato integralmente il debito contratto verso lo Stato. Del pagamento sarà fatta piena e generale quietanza nel titolo stesso, il quale servirà anche a garantire la proprietà, sempre sotto l'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 97.

Art. 107. I titoli provvisori e quelli definitivi saranno redatti come quelli usati fino ad ora distesi o secondo i nuovi modelli che saranno adottati su proposta dell'ufficio competente.

Art. 108. I titoli definitivi saranno soggetti al pagamento della tassa di bollo a' termini del relativo regolamento e saranno registrati presso la Segreteria di Stato.

Art. 109. Per ciò che riguarda i lotti concessi mediante il pagamento a contanti dell'intero prezzo o della metà di esso, saranno date ai concessionari, invece del titolo provvisorio, una ricevuta della somma pagata e una dichiarazione della fatta concessione, in cui saranno indicati il decreto del Governo, il numero, la posizione, l'area e il prezzo dei lotti.

CAPITOLO VI.

Trasferimento, abbandono e perdita del lotto.

Art. 110. I lotti concessi saranno considerati come ipotecati allo Stato, con tutte le migliorie in essi esistenti, e ciò a garanzia del pagamento del prezzo delle terre e del debito derivante dagli anticipi e dalle multe.

Art. 111. Nessun lotto potrà essere alienato o sottoposto a qualsiasi diritto reale se non quando il concessionario o il compratore abbia ricevuto il titolo definitivo.

Art. 112. È vietato ai notai e cancellieri di rogare atti di vendita, donazione, permuta, o affitto di lotti i cui concessionari non posseggano i titoli definitivi di proprietà.

Art. 113. Per la morte del concessionario la proprietà passerà agli eredi legittimi o testamentari o semplicemente legatari col medesimo onere dell'ipoteca a favore dello Stato.

In caso di mancanza di successori a' termini del presente articolo, il lotto ritornerà in proprietà dello Stato.

Art. 114. In via eccezionale e per giustificato motivo, mediante autorizzazione espressa del Governo dello Stato, il concessionario di un lotto potrà cederlo ad un'altra persona, che ancora non possieda terre, si obblighi a stabilirvi la propria dimora e a coltivarlo e assuma inoltre la responsabilità del debito e degli oneri contratti dal primo concessionario.

Art. 115. Il lotto, il cui concessionario, pur avendovi apportato migliorie e costruito la casa, se ne sia allontanato per due anni, sarà considerato come abbandonato.

Art. 116. I lotti nei quali siano state apportate migliorie, ritorneranno in proprietà dello Stato e saranno venduti all'asta pubblica:

§ 1° Se i concessionari, avendoli ottenuti a norma degli articoli 88, 89 e 93, non abbiano eseguito il pagamento entro i termini convenuti, cioè entro 7 e 5 anni dalla data dell'entrata nel lotto.

§ 2° Se la concessione sia stata fatta a' termini dell'articolo 91, e se, spirata l'ultima proroga accordata, non sia stata pagata la seconda rata aumentata del 30 per cento.

§ 3° Se si verifichi l'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo 113.

§ 4° Se il lotto sia stato ceduto contrariamente al disposto dell'articolo 114.

§ 5° Se sia avvenuto l'abbandono del lotto a' termini dell'articolo 115.

Art. 117. Nel caso di restituzione di un lotto saranno prima valutate le migliorie apportate ad esso.

Art. 118. Di ciò che si ricaverà vendendo all'asta pubblica i lotti e le migliorie sarà data al concessionario la parte eccedente l'ammontare del suo debito verso lo Stato; ma egli non avrà diritto a reclamo quando l'eccedenza non abbia raggiunto il valore delle migliorie.

Art. 119. La restituzione dei lotti allo Stato e la vendita all'asta pubblica saranno rese esecutive con ordinanza del Governo.

Art. 120. Per determinazione del Governo potrà esser sospesa la vendita all'asta pubblica di qualsiasi lotto.

CAPITOLO VII.

Concessione di lotti urbani.

Art. 121. Il prezzo dei terreni o lotti urbani sarà pagato all'atto della concessione, e determinato a norma dell'articolo 78.

Art. 122. I lotti saranno concessi indistintamente a chiunque, cittadino

o straniero, ne faccia richiesta e si obblighi a cingere il terreno, aprire e mantenere la via o le vie vicine, a costruirvi una casa in legno o in muratura.

Art. 123. La costruzione dovrà esser fatta secondo le regole di architettura per quanto riguarda l'altezza della casa, il numero e la disposizione delle aperture, ecc., e dovrà occupare nel lotto un'area di almeno 60 metri quadrati.

§ 1° Per la costruzione della casa e l'adempimento degli altri obblighi sarà assegnato un termine variabile da 6 mesi ad un anno, secondo le dimensioni e la specie della casa progettata.

§ 2° Se il concessionario si obbliga a costruire la casa in muratura e di dimensioni maggiori di quelle ordinarie, potrà essergli assegnato un termine di due e anche di tre anni.

Art. 124. Se entro i termini convenuti non fossero state osservate le condizioni stabilite, i lotti ritorneranno in proprietà dello Stato senza che il concessionario abbia diritto alla restituzione del prezzo pagato e a indennità per le migliorie fatte.

Art. 125. I lotti urbani che ritorneranno in proprietà dello Stato, dopo essere stati migliorati, saranno messi all'asta pubblica, e sarà preso per base il prezzo primitivo del lotto aumentato del valore delle migliorie secondo la stima che ne sarà fatta.

Il compratore sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla concessione dei lotti urbani.

Art. 126. Le case saranno edificate su di una linea tracciata dalla autorità competente o dal Municipio.

Art. 127. Il concessionario di un lotto urbano riceverà all'atto della concessione una quietanza del prezzo pagato in contanti e il titolo della concessione, nel quale saranno enunciati gli obblighi da lui assunti.

Art. 128. Il titolo definitivo di proprietà di un lotto urbano sarà rilasciato appena il concessionario ne faccia richiesta, dimostrando di aver adempiuto alle condizioni della concessione.

Art. 129. Potrà essere accordata nei nuovi nuclei la concessione gratuita di uno o due lotti, ad ogni persona, associazione o corporazione che si obblighi di costruirvi in muratura un edificio per uso di chiesa, teatro, scuola o altro stabilimento di istruzione.

Art. 130. Potrà essere concesso più di un lotto urbano per il prezzo minimo ad ogni persona, compagnia o impresa che si proponga di fondarvi fabbriche o officine di riconosciuta utilità, ad eccezione delle concie o altri stabilimenti che, nel perimetro urbano, possano recar danno alla salute pubblica.

Art. 131. Ove un lotto urbano sia richiesto da più di una persona nel medesimo tempo, sarà messo all'asta pubblica, e concesso a chi farà l'offerta più vantaggiosa.

CAPITOLO VIII.

Direzione ed esecuzione del servizio di colonizzazione — Personale.

Art. 132. Alla Segreteria di Stato per gli affari pubblici spettano la direzione e l'ispezione del servizio della colonizzazione, che saranno eseguite dalla Direzione dei lavori pubblici, terre e colonizzazione, da Commissioni nella sede dei nuclei e da incaricati nelle antiche colonie o nuclei completamente popolati.

Art. 133. Nella misurazione dei lotti e nello stabilimento degli immigranti, le Commissioni e i funzionari incaricati dei lavori osserveranno le disposizioni del presente regolamento, come pure gli ordini e le istruzioni che loro saranno impartiti dalla Segreteria di Stato e dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 134. Le Commissioni per la misurazione dei lotti e lo stabilimento degli immigranti si comporranno di un capo, fornito delle necessarie attitudini tecniche e nominato dal Presidente dello Stato, e di ufficiali di scrittura e agrimensori, in numero sufficiente per ciascuna Commissione o colonia, nominati dal Segretario di Stato.

Art. 135. Gli incaricati saranno anch'essi di libera nomina dal Presidente, e oltre i lavori che spettano loro in conformità del presente regolamento, procederanno alla liquidazione del debito coloniale, servizio che sarà loro specialmente affidato dalla Segreteria di Stato.

Art. 136. La riscossione dei debiti nei nuclei nei quali si trovino delle Commissioni potrà essere affidata al rispettivo capo.

Art. 137. I capi, gli incaricati, gli ufficiali di scrittura e gli agrimensori percepiranno gli assegni stabiliti in un atto speciale o nei decreti di distribuzione degli articoli del bilancio dello Stato.

Art. 138. Per l'esazione del debito coloniale sarà accordata agli incaricati un compenso che non potrà mai eccedere il 5 per cento sulle somme che riscuoteranno; a questo sole compenso avranno diritto gli incaricati nelle colonie nelle quali il servizio si limiti alla riscossione e alle operazioni corrispondenti.

Art. 139. Gli agrimensori, oltre agli assegni ordinari, avranno un tanto

per metro assegnato dalla Direzione dei lavori pubblici, e corrispondente ai lavori che eseguiranno.

Art. 140. Secondo le esigenze del servizio il Governo potrà eleggere e sciogliere Commissioni, nominare e dispensare agenti, agrimensori, ufficiali tecnici e di scrittura.

Art. 141. I servi e gli operai saranno scelti dai capi delle Commissioni e dagli incaricati e retribuiti mediante compensi stabiliti dalla Direzione dei lavori pubblici, terre e colonizzazione.

Art. 142. Nella capitale vi sarà un ricovero (*hospedaria*) per l'alloggio degli immigranti e la custodia dei loro bagagli; nessun immigrante vi potrà rimanere per un periodo di tempo maggiore di quello fissato nell'articolo 68.

Art. 143. Il personale addetto al ricovero sarà posto sotto l'immediata dipendenza della Direzione dei lavori pubblici e si comporrà di un amministratore, che dovrà mantenere l'ordine e la nettezza nello stabilimento; di due ispettori, che si occuperanno del servizio di ricevimento degli immigranti e delle altre operazioni ordinate dalla detta Direzione; di due persone di servizio e di un infermiere. Il numero di tali impiegati sarà aumentato o diminuito secondo le esigenze del servizio.

Art. 144. Nella città di Rio Grande vi sarà un agente incaricato di ricevere gli immigranti, dar loro informazioni e avviarli a destinazione, attenendosi agli ordini e alle istruzioni dati dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 145. Gli assegni dovuti al personale dell'albergo nella capitale e all'agente in Rio Grande saranno parimente fissati in un atto speciale o nelle tabelle del bilancio dello Stato.

Art. 146. Rispetto agli impiegati del servizio di colonizzazione saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo IV del regolamento 5 gennaio 1898.

Art. 147. Le licenze per motivi di salute potranno essere concesse con un terzo dell'assegno in conformità dell'articolo 61, § 2°, del citato regolamento.

Art. 148. L'impiegato che, spirato il termine della licenza, non riprenderà servizio, perderà l'assegno corrispondente alla durata dell'assenza sino ad un massimo di 15 giorni, dopo il quale termine sarà considerato come dimissionario per abbandono dell'impiego.

Art. 149. Nessun impiegato con ufficio nei nuclei potrà assentarsene, neanche per ragioni di servizio, senza la previa autorizzazione del Segretario di Stato, sotto pena di perdere l'assegno durante l'assenza o di essere considerato dimissionario, a giudizio del Segretario medesimo.

Art. 150. Il capo di una Commissione e l'incaricato in una colonia sa-

ranno sostituiti, in caso di impedimento, dall'ufficiale di scrittura o dall'agrimensore, secondo che verrà stabilito dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 151. I capi delle Commissioni e gli incaricati nelle colonie sono obbligati ad avere nei rispettivi uffici le piante generali dei nuclei, le piante delle sedi con le divisioni in linee, sezioni, quadri, lotti, numerazione, denominazione, ecc.

Art. 152. La rilevazione e la formazione delle piante saranno fatte secondo le istruzioni della Direzione dei lavori pubblici.

Art. 153. Gli immigranti giunti alla capitale e quelli introdotti nei nuclei saranno iscritti in appositi registri, secondo i modelli adottati dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 154. La scritturazione del debito coloniale sarà fatta con la maggiore chiarezza e conformemente ai modelli che saranno adottati per ordine della Segreteria di Stato.

Art. 155. I capi delle Commissioni e gli incaricati nelle colonie dovranno curare la conservazione delle proprietà rurali dello Stato, dei boschi e campi della colonia, delle strade e di tutti i lavori fatti per conto dello Stato.

Art. 156. Essi percorreranno i nuclei, le sezioni e le linee coloniali quanto più spesso sarà possibile durante l'anno, infliggendo le multe di cui negli articoli 102 e 105, e inviando alla Direzione dei lavori pubblici l'elenco delle persone multate.

Art. 157. Ogni tre mesi presenteranno una particolareggiata relazione sui servizi loro affidati e uno stato dimostrativo delle spese sostenute durante il trimestre.

Art. 158. Presenteranno anche relazioni annuali accompagnate da carte demografiche ed economiche, compilate secondo i modelli forniti dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 159. Nei primi giorni di ogni mese presenteranno uno stato dimostrativo delle spese fatte durante il mese precedente, affinchè ne sia eseguito il pagamento. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e comprovata.

Art. 160. Essi dovranno assegnare e rilasciare i titoli provvisori, come pure fare le concessioni di lotti urbani; tuttavia sarà loro vietato di concedere più di un lotto ad una stessa persona.

Art. 161. Dovranno trasmettere alla Segreteria di Stato i titoli definitivi che devono essere rilasciati, per essere sottoposti alla firma del presidente.

Art. 162. I capi delle Commissioni e gli incaricati saranno gli unici responsabili del servizio nei nuclei davanti alla Segreteria di Stato e alla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 163. Nei nuclei non si potranno eseguire lavori speciali e straordinari senza studi preventivi, progetti e stime da sottoporsi all'approvazione del Governo dello Stato.

Art. 164. Il servizio di ricevimento, alloggio, mantenimento e trasporto degli immigranti sarà oggetto di contratto da stipularsi a pubblico incanto.

Art. 165. Lo sbarco degli immigranti dalle navi che li trasportano nel ricovero sarà fatto secondo le istruzioni della Direzione dei lavori pubblici, terre e colonizzazione.

PARTE TERZA.

Regime forestale.

CAPITOLO I.

Art. 166. Il regime forestale è costituito dall'insieme delle disposizioni concernenti la conservazione, lo sfruttamento e la creazione dei boschi.

Art. 167. Si chiamano *foreste*, dal punto di vista legale, non solamente i boschi propriamente detti, ma anche i boschi da taglio, i roveti, i terreni alluvionali e i pascoli coperti di boschi, qualunque ne sia l'estensione.

Art. 168. Sono *foreste protettrici* quelle che, essendo situate in luoghi elevati, sopra pendii a scarpa, punti culminanti, creste, cime di montagne, declivi, oppure in regioni di sorgenti d'acqua, in strette o burroni, sulle sponde di fiumi o di ruscelli, o quelle che, surrogando la insufficienza dei boschi di una zona, servono di protezione contro le influenze del clima: le devastazioni dei venti, la caduta delle pietre, gli avvallamenti o le depressioni del terreno, le alluvioni e le inondazioni.

Art. 169. Le *foreste protettrici* sono pubbliche o private; sulle une e sulle altre lo Stato può esercitare la propria vigilanza al fine di prevenire le alterazioni del clima e conservare la fertilità della terra, tenendo presente che la coltura agricola del suolo delle *foreste* non sempre compensa i danni che risultano:

a) dalla decomposizione dei principi organici e dall'esanrimento della terra;

b) dai lavamenti che la terra subisce a causa delle piogge, specialmente nelle rapide pendenze;

c) dal moltiplicarsi degli insetti nocivi alle coltivazioni forestali.

CAPITOLO II.

Foreste protettrici.

SEZIONE I. — *Delimitazione.*

Art. 170. Entro un congruo termine sarà fatta la delimitazione di tutta la zona forestale che, a' termini dell'articolo 168, riveste il carattere di protettrice.

Art. 171. L'operazione relativa alla delimitazione sarà annunziata sei mesi prima, per mezzo di avvisi affissi nella sede dei Municipi e pubblicati nei giornali della capitale dello Stato. Spirato il termine stabilito, si procederà alla delimitazione con o senza l'assistenza degli interessati.

Art. 172. Ultimata la delimitazione, si farà un estratto della relazione sull'esecuzione dei lavori, al quale si darà la più ampia pubblicità, durante lo spazio di sei mesi.

Art. 173. Durante questo tempo, sarà lecito agli interessati di fare qualunque opposizione, scritta e motivata, contro gli atti della delimitazione. Il Governo, tenuto conto dei motivi su quali si fonda ciascuno dei reclami ricevuti, deciderà secondo giustizia ed equità.

Art. 174. Il ricorso amministrativo non pregiudicherà il diritto di azione davanti ai tribunali competenti e nelle forme della legislazione ordinaria, avente per oggetto le contestazioni sorte in seguito alla delimitazione.

Art. 175. In quanto siano applicabili, saranno osservate nel procedimento di delimitazione le medesime regole stabilite per il servizio di misurazione, in conformità delle disposizioni contenute nella prima parte del presente regolamento.

SEZIONE II. — *Diboscamento.*

Art. 176. Nessuna foresta protettrice sarà convertita definitivamente in campo, prato o passcolo, senza la previa autorizzazione del Governo.

Art. 177. I diboscamenti destinati al miglioramento delle proprietà o al loro ordinario sfruttamento non sono sottoposti all'osservanza della regola sopra indicata.

Art. 178. Nella ipotesi preveduta nell'articolo 176, il proprietario dovrà manifestare preventivamente la sua intenzione sia mediante comunicazione fatta direttamente al Governo, sia per mezzo delle intendenze municipali o di qualsiasi agente o funzionario dello Stato.

Art. 179. Il Governo, dopo aver verificato esattamente lo stato e la situazione dei boschi, farà conoscere al proprietario il proprio giudizio sulla inopportunità del diboscamento, quando la conservazione del bosco si ritenga necessaria:

- a) alla manutenzione delle terre sulle coste e montagne;
- b) alla difesa del suolo contro le erosioni e lo straripamento dei fiumi, ruscelli o torrenti;
- c) all'esistenza di sorgenti e corsi d'acqua;
- d) alla difesa del territorio nella parte della zona di frontiera.
- e) alla sanità pubblica.

Art. 180. Se il diboscamento è manifestamente dannoso, verificandosi alcuno dei casi previsti nell'articolo precedente, il proprietario sarà informato dell'inopportunità del suo atto. Quando nessuna notificazione gli sarà fatta entro due mesi a partire dalla data della dichiarazione di cui nell'articolo 179, si intenderà che il suo atto merita tacita approvazione.

SEZIONE III. — *Sfruttamento.*

Art. 181. In generale non sono suscettibili di regolare sfruttamento le foreste protettrici che non abbiano ancora raggiunta la pienezza dello sviluppo normale. Parimente devono essere sfruttate soltanto quelle adatte all'uso al quale sono destinate, quando non ne derivi alcun danno.

Art. 182. Per quanto sarà possibile, il limite dello sfruttamento annuale sarà determinato mediante un piano organizzato sopra basi certe, col quale si mirerà ad un tempo alla conservazione della economia forestale e alle esigenze dell'uso o consumo pubblico.

Art. 183. I tagli di legna sono ordinari o straordinari: ordinari sono quelli che servono agli usi e alle migliorie necessarie o utili ai predii rustici; straordinari sono quelli che servono al commercio o a qualunque altro scopo.

Art. 184. I tagli ordinari si possono fare in qualunque stagione, quelli straordinari devono sempre essere evitati nel periodo che corre dal 23 settembre al 20 marzo.

Art. 185. Quanto più sfavorevoli sono le condizioni del suolo e del clima, tanto più dannosi sono i tagli di grande estensione.

Art. 186. Nell'ordine successivo dei tagli si deve aver sempre di mira lo scopo di favorire la rigenerazione della foresta e di premunirla contro la violenza dei venti.

Art. 187. La conservazione della foresta richiede la ripiantazione siste-

matica di alberi nei luoghi dove furono fatti i tagli e nelle radure, a meno che si giudichi preferibile trasformare definitivamente in bosco un'altra superficie equivalente di campo, prato o pascolo.

Art. 188. Di 10 in 10 anni o di 20 in 20 al massimo, si dovrà rivedere il piano della economia forestale al fine di regolare lo sfruttamento normale, evitando le anticipazioni sull'aumento o gli abusi dello sfruttamento anche di una certa quantità annuale.

Art. 189. Lo sfruttamento dev'essere sempre proporzionato all'aumento medio.

Nessuna anticipazione sopra la produzione annuale è conveniente, salvo nel caso di compenso derivante da economie fatte negli anni precedenti.

Art. 190. La produzione forestale dipende essenzialmente dalla situazione e dalla natura del suolo.

Nelle foreste estese e inesplorate il prodotto medio, per anno e per ettaro, potrà essere di 5 a 6 metri cubi.

Quando il suolo sia fiacco, la situazione sia sfavorevole, o i tagli siano stati abusivi, il termine dello sfruttamento non eccederà, di regola, i 3 o 4 metri cubi per anno e per ettaro.

Così pure nelle foreste di montagna propriamente dette, la produzione annuale non deve essere valutata a più di 2 a 3 metri cubi per ettaro.

Art. 191. Lo sfruttamento dei boschi nei prodotti accessori è molto importante per la necessità della conservazione e dello sviluppo della foresta. Conviene quindi sopprimere o almeno restringere quanto più è possibile i prodotti accessori, che impediscono alla foresta di raggiungere la massima produzione.

Art. 192. Sono considerati come prodotti accessori quelli che provengono dagli alberi (corteccia, foglie, frutti, succhi) o da piante selvatiche (erbe, arbusti legnosi), o da piante coltivate, o da materie inorganiche.

CAPITOLO III.

Premi.

Art. 193. Coloro che spontaneamente osserveranno il regime forestale, prescritto dal presente regolamento, avranno diritto a premi a norma delle seguenti disposizioni.

Art. 194. I premi consisteranno nella cessione gratuita di terre pubbliche, la cui distribuzione sarà così regolata:

1° Il proprietario che si conformerà alla notificazione del Governo, in

qualsiasi delle ipotesi prevedute nel capitolo II, sezione II, riceverà un'area di terreno, misurata e delimitata, non superiore ad un massimo di 25 ettari.

2° Il proprietario che convertirà campi, prati o pascoli in foreste di erba matte, *ipè*, *angico*, pini, *grapiapunha*, *cabriuva*, *limbauva*, *batinga*, canna selvaggia, *camboim*, ciliegia, cannella, lauro, *açouta-cavillos*, *gajuvira*, *camboatà*, *cangerana*, cedro, carruba e *tarumã*, riceverà per ogni ettaro di bosco piantato, 5 ettari di terreno boschivo o 10 di terreno a campi, fino ad un massimo di 100 ettari.

3° Il proprietario che rimpiazzerà i tagli e le radure riceverà un'area di terra demaniale, fino al limite di 50 ettari.

4° Il proprietario che osserverà strettamente il piano di economia forestale di cui nell'articolo 183, riceverà di 10 in 10 anni, o di 20 in 20 anni, in relazione al termine adottato per la revisione del detto piano, un'area di terra demaniale di 25 ettari.

Art. 195. Coloro che aspireranno ai suddetti premi dovranno dimostrare, a giudizio dell'Amministrazione, che hanno osservato le disposizioni contenute nel presente regolamento, per quanto riguarda le condizioni essenziali.

Art. 196. La Segreteria di Stato dei lavori pubblici darà le istruzioni necessarie per l'esatta esecuzione del presente regolamento, specialmente nella parte concernente il regime forestale, ora istituito.

Art. 197. Sono abrogate le disposizioni contrarie.

NOTIZIE STATISTICHE SUI MOVIMENTI MIGRATORI

Nel Bollettino n. 1 del corrente anno furono pubblicate notizie sommarie intorno al numero degli emigranti partiti durante l'anno 1905 dai porti italiani e dal porto di Havre, con i piroscafi della *Compagnie générale transatlantique*, autorizzata come vettore per la linea Havre-Nuova York.

Come già abbiamo fatto per gli anni precedenti (1) diamo qui appresso notizie particolareggiate sul movimento dell'emigrazione italiana per l'estero, avvenuta nell'anno 1905, così di quella per l'Europa e fuori d'Europa come in particolare per quella transoceanica.

Le notizie sono attinte a due fonti diverse. Per tutta l'emigrazione, così per paesi d'Europa che fuori d'Europa, la fonte è quella dei registri dei passaporti tenuti dagli uffici di pubblica sicurezza.

La statistica fatta su questi elementi è pubblicata fino dall'anno 1876 dalla Direzione generale della statistica.

Per la emigrazione transoceanica in particolare le notizie sono desunte direttamente dal Commissariato dai prospetti di contabilità nei quali si prende nota delle tasse versate dai vettori in ragione del numero degli emigranti (articolo 20 della legge sull'emigrazione) imbarcati per l'America nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina. Si aggiunge il movimento da Havre a Nuova York sui vapori della *Compagnie générale transatlantique*, che ha patente di vettore per arruolare emigranti nell'Italia superiore.

(1) Vedansi i numeri 8 (1903), 13 (1904) e 9 (1905) del Bollettino dell'emigrazione.

Giova avvertire che per questa parte dell'emigrazione transoceanica, le cifre date dalla Direzione della statistica non possono coincidere con quelle del Commissariato e ciò per la diversità delle fonti e dei metodi. Le cifre del Commissariato sono desunte da registri contabili, nei quali si prende nota delle tasse versate dai vettori per ogni emigrante trasportato, e pertanto indicano il numero degli emigranti, ritenuti tali secondo l'articolo 6 della legge 21 gennaio 1901, effettivamente imbarcatisi. Le cifre, invece, della Direzione generale della statistica tratte dai registri dei passaporti, indicano il numero delle persone a cui è stato rilasciato il passaporto, nell'anno, per questo o per quel paese transoceanico.

I.

Emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1905 (1).

(Notizie raccolte e pubblicate dalla Direzione Generale di statistica).

Diamo nel prospetto che segue le cifre riguardanti il movimento d'emigrazione per l'estero avvenuto da ciascuna provincia del Regno negli anni 1905 e 1904.

L'emigrazione avvenuta verso paesi transoceanici è indicata separatamente da quella che si è diretta verso Stati d'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo.

Le notizie sono state fornite dagli Uffici di pubblica sicurezza per ciascun circondario, e questi le hanno desunte dal registro dei passaporti da essi tenuto, escludendo dal computo le persone le quali per ottenere il passaporto avevano pagato la tassa di lire 12.50 e quelle altre che, per informazioni assunte, risultarono essersi recate all'estero per affari, per diporto, o a scopo di salute. Oltrechè dei passaporti rilasciati a persone che si trovavano nel Regno, le autorità di pubblica sicurezza hanno tenuto conto, nella compilazione della statistica, anche dei *nulla osta* richiesti dai regi Consoli, per individui che erano usciti dal Regno senza prima munirsi di passaporto.

Inoltre i sindaci dei comuni, nel prospetto del movimento della popolazione, che inviano ogni mese alla Direzione generale della statistica, devono

(1) Vedasi la *Gazzetta Ufficiale* in data 26 aprile 1906, n. 98 e i nn. 8 (1903), 13 (1904) e 9 (1905) del *Bollettino dell'emigrazione*.

anche dichiarare quanti individui abbiano emigrato per l'estero, sia che fossero muniti di passaporto rilasciato nell'anno, sia che si fossero serviti di passaporti avuti in anni precedenti, sia che mancassero affatto di tale documento. Questa emigrazione di persone non munite di passaporto o che si sono servite di quello avuto in anni precedenti ha luogo quasi unicamente da provincie di confine. Per esempio nel 1905 gli Uffici di pubblica sicurezza dichiararono emigrati dalla provincia di Udine 38,759 individui, da quella di Cuneo 12,869, da quella di Vicenza 12,563; mentre, secondo le notizie fornite dai sindaci dei comuni ne sarebbero partiti dalla prima fra le dette provincie 33,109, dalla seconda 14,869 e dalla terza 12,937. Per le altre provincie le differenze che passano tra i dati ricavati dalle due fonti suddette sono piccole. È probabile che gl'individui partiti senza fare prima richiesta del passaporto si siano diretti agli Stati confinanti rispettivamente più vicini, ma non avendosi altre notizie più particolareggiate su questa emigrazione clandestina, non si è tenuto conto di essa nei prospetti che seguono (1).

Nell'anno 1905 l'emigrazione per paesi transoceanici, quale risulta dai registri dei passaporti, fu di 447,083 individui e quella per Stati d'Europa e per i paesi non europei del bacino del Mediterraneo di 279,248 e in complesso di 726,331 persone.

Nel 1904 vi furono 252,366 emigranti per paesi transoceanici e 218,825 per gli altri paesi suindicati: in totale 471,191.

L'emigrazione sarebbe adunque aumentata nell'anno 1905 di 194,717 emigranti per paesi transoceanici e di 60,423 emigranti per l'Europa ed il bacino del Mediterraneo.

Gli aumenti più forti nell'emigrazione transoceanica si verificarono nei compartimenti della Sicilia, della Campania, delle Calabrie, degli Abruzzi e Molise e delle Marche.

Secondo notizie raccolte dal Commissariato dell'emigrazione, nel 1905 si imbarcarono nei porti italiani ed in quello di Havre (Francia) con destinazione a Stati dell'America e dell'Australia 368,154 emigranti. Questo numero è inferiore di 78,929 a quello dato dalla nostra statistica basata sui passaporti rilasciati.

La differenza si spiega, sia perchè parecchi italiani presero imbarco in porti esteri all'infuori di quello di Havre (cioè a Marsiglia, Anversa, Liver-

(1) Anche per l'anno 1904 le cifre degli emigranti, secondo le notizie raccolte dagli uffici di pubblica sicurezza, erano inferiori per alcune provincie a quelle indicate dai sindaci: e precisamente di 22,711 per la provincia di Udine, di 8199 per quella di Cuneo, di 1834 per quella di Belluno, di 1793 per quella di Vicenza, di 100 per quella di Porto Maurizio, di 438 per quella di Como, di 229 per quella di Bergamo e di 236 per quella di Reggio Emilia.

pool, ecc.), sia perchè alcuni altri, i quali si erano già muniti di passaporto, furono scartati nella visita medica che si fa nei porti d'imbarco e rimandati alle loro case, sia perchè parecchi s'imbarcarono come passeggeri di seconda classe, oppure si arruolarono come marinai, cuochi o camerieri di bastimento, e non figurano perciò nella statistica del Commissariato, sia perchè taluni fecero richiesta del passaporto per mezzo dei regi Consoli, trovandosi già all'estero; sia infine perchè molti si erano provvisti di passaporto nel 1905 e sono stati quindi compresi nella nostra statistica generale per quell'anno, mentre non partirono oppure rimandarono la loro partenza al 1906, e perciò non potevano figurare nella statistica del Commissariato, che ha registrato i soli emigranti effettivamente imbarcatasi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1905.

Pei vari paesi di destinazione, la differenza fra le due statistiche per l'anno 1905 è stata la seguente:

	Plata	Brasile	Paesi dell'America centrale	Cile, Perù e Bolivia	Messico	Stati Uniti	Canada	Australia
Individui che richiesero il passaporto	88,840	30,079	1,018	1,034	1,026	316,797	5,930	765
Individui che si imbarcarono in Italia o all'Havre in posti di 3ª classe . .	86,346	15,033	1,104	677	264,090			4

Seguono le notizie per provincie e compartimenti, secondo la statistica dei passaporti:

TAVOLA I. — Movimento dell'emigrazione negli anni 1905 e 1904 per provincie e compartimenti.

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE calcolata al 1° luglio 1905	EMIGRAZIONE					
		1905			1904		
		Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale	Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale
Alessandria	832,804	8,497	3,091	11,588	5,842	2,196	8,038
Cuneo	641,825	7,846	4,943	12,809	4,742	4,601	9,343
Novara	780,070	6,373	13,837	23,210	4,782	13,757	18,539
Torino	1.150,527	8,231	12,498	20,729	6,801	10,117	16,918
<i>Piemonte</i>	<i>3,385,226</i>	<i>30,987</i>	<i>37,409</i>	<i>68,396</i>	<i>22,167</i>	<i>30,671</i>	<i>52,838</i>
Genova	983,881	6,178	1,445	7,623	5,150	1,068	6,218
Porto Maurizio	147,818	146	463	609	102	234	336
<i>Liguria</i>	<i>1,129,699</i>	<i>6,324</i>	<i>1,908</i>	<i>8,232</i>	<i>5,252</i>	<i>1,302</i>	<i>6,554</i>
Bergamo	478,173	1,044	10,358	11,442	600	7,103	7,706
Brescia	555,948	1,608	5,823	7,431	864	5,352	6,216
Como	597,084	2,287	14,270	16,557	3,800	8,694	12,494
Cremona	334,250	526	1,607	2,133	237	1,106	1,343
Mantova	315,941	1,183	3,522	4,705	429	2,186	2,615
Milano	1,539,322	2,616	4,336	6,952	1,850	3,757	5,407
Pavia	503,557	5,493	1,045	6,538	3,627	936	4,563
Sondrio	126,768	1,414	4,884	6,298	1,074	3,251	4,325
<i>Lombardia</i>	<i>4,451,023</i>	<i>16,211</i>	<i>45,845</i>	<i>62,056</i>	<i>12,481</i>	<i>32,273</i>	<i>44,759</i>

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE calcolata al 1° luglio 1905	EMIGRAZIONE					
		1905			1904		
		Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale	Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale
Belluno	197,759	1,455	17,127	18,582	1,130	13,431	14,561
Padova	454,858	970	8,541	9,511	376	6,280	6,656
Rovigo	224,103	1,482	2,564	4,046	1,559	933	2,542
Treviso	421,476	1,677	8,453	10,130	1,306	6,167	7,473
Udine	617,223	2,986	35,773	38,759	2,192	23,850	26,042
Venezia	412,740	932	3,012	3,944	383	2,429	2,812
Verona	429,419	1,578	8,911	10,489	1,254	7,356	8,610
Vicenza	461,400	1,491	11,072	12,563	742	10,280	11,022
<i>Veneto . . .</i>	<i>3,218,978</i>	<i>12,571</i>	<i>95,453</i>	<i>108,024</i>	<i>8,942</i>	<i>70,776</i>	<i>79,718</i>
Bologna	543,637	781	5,874	6,655	741	5,060	5,801
Ferrara	282,850	1,530	1,333	2,863	532	617	1,149
Forlì	288,451	1,028	6,437	7,465	619	4,802	5,421
Modena	325,293	1,312	4,993	6,305	1,729	3,579	5,308
Parma	300,944	2,120	3,539	5,659	1,193	3,315	4,508
Piacenza	249,632	1,918	1,801	3,719	1,371	1,857	3,228
Ravenna	239,725	188	1,635	1,823	125	1,238	1,363
Reggio nell'Emilia . .	282,093	1,044	3,047	4,091	512	2,365	2,877
<i>Emilia . . .</i>	<i>2,512,675</i>	<i>9,921</i>	<i>28,659</i>	<i>38,580</i>	<i>6,822</i>	<i>22,833</i>	<i>29,655</i>
Arezzo	280,278	515	3,179	3,694	173	2,010	2,183
Firenze	979,472	965	8,398	9,333	826	6,966	7,792
Grosseto	153,565	506	370	876	118	200	318
Livorno	124,408	231	1,038	1,269	270	1,041	1,311
Lucca	328,556	5,558	3,306	8,859	5,474	2,321	7,795
Massa e Carrara . . .	203,036	1,822	2,746	4,568	1,504	2,204	3,708
Pisa	330,507	843	1,732	2,575	793	1,925	2,718
Siena	241,103	62	384	446	35	386	421
<i>Toscana . . .</i>	<i>2,640,925</i>	<i>10,497</i>	<i>21,123</i>	<i>31,620</i>	<i>9,193</i>	<i>17,053</i>	<i>26,246</i>

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE calcolata al 1° luglio 1905	EMIGRAZIONE					
		1905			1904		
		Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale	Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale
Ancona	311,209	4,422	3,303	7,785	2,786	1,987	4,773
Aseoli Piceno	254,854	6,131	1,183	7,314	2,746	653	3,399
Macerata	264,327	8,123	813	8,936	5,091	517	5,608
Pesaro e Urbino	262,071	2,455	5,429	7,884	1,009	3,936	4,945
<i>Marche</i>	<i>1,092,461</i>	<i>21,131</i>	<i>10,788</i>	<i>31,919</i>	<i>11,632</i>	<i>7,093</i>	<i>18,725</i>
Perugia — Umbria	692,684	2,464	7,435	9,899	1,231	5,452	6,683
Roma — Lazio	1,286,143	13,116	1,586	14,702	5,386	1,185	6,571
Aquila	407,874	13,179	4,569	17,748	6,225	4,130	10,355
Campobasso	367,844	15,495	635	16,180	7,606	469	8,075
Chieti	377,578	16,523	362	16,885	9,302	371	9,673
Teramo	322,024	6,823	1,293	8,116	3,151	905	4,056
<i>Abruzzi e Molise</i>	<i>1,475,320</i>	<i>52,020</i>	<i>6,909</i>	<i>58,929</i>	<i>26,284</i>	<i>5,875</i>	<i>32,159</i>
Avellino	404,817	17,291	59	17,350	10,124	53	10,177
Benevento	260,968	10,129	65	10,194	5,430	62	5,492
Caserta	804,151	25,881	1,905	27,846	11,967	2,557	14,524
Napoli	1,191,599	9,713	1,464	11,177	7,335	1,350	8,685
Salerno	570,091	16,714	1,035	17,749	11,020	965	11,985
<i>Campania</i>	<i>3,231,626</i>	<i>79,728</i>	<i>4,588</i>	<i>84,316</i>	<i>45,876</i>	<i>4,987</i>	<i>50,863</i>
Bari	869,135	8,933	3,282	12,215	6,067	3,246	9,313
Foggia	445,218	6,814	50	6,864	2,723	150	2,873
Lecce	751,433	794	1,477	2,271	453	1,209	1,662
<i>Puglie</i>	<i>2,065,786</i>	<i>16,541</i>	<i>4,809</i>	<i>21,350</i>	<i>9,243</i>	<i>4,605</i>	<i>13,848</i>

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE calcolata al 1° luglio 1905	EMIGRAZIONE					
		1905			1904		
		Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale	Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale
Potenza — <i>Basilicata</i> .	490,705	16,475	531	17,009	11,462	394	11,856
Catanzaro	486,871	21,642	160	21,802	10,223	168	10,391
Cosenza	471,552	21,805	298	22,103	14,028	218	14,246
Reggio di Calabria . .	443,496	17,330	1,055	18,385	9,865	980	10,845
<i>Calabria</i>	1,401,919	60,777	1,513	62,290	34,116	1,366	35,482
Caltanissetta	345,388	8,201	935	9,136	2,725	635	3,360
Catania	746,208	15,038	1,197	16,235	5,142	1,314	6,456
Girgenti	388,685	14,576	122	14,698	6,281	241	6,522
Messina	566,255	19,817	1,290	21,107	9,789	877	10,666
Palermo	815,514	25,853	492	26,345	13,594	314	13,908
Siracusa	452,212	6,159	2,060	9,139	1,769	3,890	5,659
Trapani	363,129	8,235	1,313	9,548	2,716	1,375	4,091
<i>Sicilia</i>	3,707,391	97,879	8,339	106,208	42,016	8,646	50,662
Cagliari	500,148	367	1,125	1,492	184	2,588	2,772
Sassari	320,886	74	1,235	1,309	79	1,721	1,800
<i>Sardegna</i>	821,034	441	2,360	2,801	263	4,309	4,572

Segue TAVOLA I. — Riassunto per compartimenti.

Cifre effettive.

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 1° luglio 1905	1905			1904		
		Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale	Per paesi transo- ceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Medi- terraneo	Totale
Piemonte	3.385,226	30.987	37.409	68,396	22,167	30,671	52,838
Liguria	1.129,699	6,324	1,908	8,232	5,252	1,302	6,554
Lombardia.	4.451,023	16.211	45.845	62,056	12,481	32,278	44,759
Veneto	3.218,978	12.571	95,453	108,024	8,942	70,776	79,718
Emilia.	2,512,675	9,921	28,650	38,580	6,822	22,833	29,655
Toscana.	2,640,925	10,497	21,123	31,620	9,193	17,053	26,246
Marche	1,092,461	21,131	10,788	31,919	11,632	7,093	18,725
Umbria	692,684	2,464	7,435	9,899	1,231	5,452	6,683
Lazio	1,286,143	13,116	1,586	14,702	5,386	1,186	6,571
Abruzzi e Molise	1,475,320	52,020	6,909	58,929	26,284	5,875	32,159
Campania	3,231,626	79,728	4,588	84,316	45,876	4,987	50,863
Puglie	2,065,786	16,541	4,809	21,350	9,243	4,605	13,848
Basilicata	490,705	16,475	534	17,009	11,462	394	11,856
Calabrie.	1,401,919	60,777	1,513	62,290	34,116	1,366	35,482
Sicilia	3,707,391	97,879	8,329	106,208	42,016	8,646	50,662
Sardegna	821,034	441	2,360	2,801	263	4,309	4,572
REGNO	33,603,505	447,083	279,248	726,331	252,366	218,825	471,191

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti (a).

COMPARTIMENTI	1905			1904		
	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale
Piemonte	915	1,105	2,020	658	910	1,568
Liguria	560	169	729	470	116	586
Lombardia	364	1,030	1,394	283	731	1,014
Veneto	391	2,965	3,356	279	2,212	2,491
Emilia	395	1,140	1,535	273	914	1,187
Toscana	397	800	1,197	351	651	1,002
Marche	1,934	988	2,922	1,072	653	1,725
Umbria	356	1,073	1,429	179	794	973
Lazio	1,020	123	1,143	425	94	519
Abruzzi e Molise	3,526	468	3,994	1,791	400	2,191
Campania	2,467	142	2,609	1,427	155	1,582
Puglie	801	233	1,034	453	225	678
Basilicata	3,357	109	3,466	2,336	80	2,416
Calabrie	4,335	108	4,443	2,446	98	2,544
Sicilia	2,640	225	2,865	1,146	236	1,382
Sardegna	54	287	341	32	530	562
REGNO	1,330	831	2,161	757	656	1,413

(a) Le proporzioni per l'anno 1904 furono calcolate sulle cifre della popolazione al 1° luglio 1904 e quelle per l'anno 1905 sulle cifre della popolazione al 1° luglio 1905. Tali cifre di popolazione furono determinate approssimativamente sulla base dell'aumento annuo medio aritmetico accertato fra il censimento del 1° gennaio 1882 e quello del 10 febbraio 1901.

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti (a).

A N N I	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale	A N N I	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale
1876	72	323	395	1891	616	348	964
1877	77	381	358	1892	372	357	729
1878	76	299	345	1893	450	340	799
1879	133	294	427	1894	360	365	725
1880	118	307	425	1895	590	347	937
1881	145	334	479	1896	617	350	976
1882	209	356	505	1897	543	403	946
1883	223	364	537	1898	426	463	889
1884	191	313	507	1899	438	522	960
1885	251	287	538	1900	515	576	1,091
1886	282	289	571	1901	859	778	1,637
1887	440	288	728	1902	837	752	1,619
1888	686	289	975	1903	853	682	1,535
1889	411	316	727	1904	757	656	1,413
1890	380	338	718	1905	1,330	881	2,161

(a) Le proporzioni furono calcolate per ciascun anno sulle cifre della popolazione al 1° luglio. Le cifre di popolazione per gli anni interposti fra i censimenti del 1872 e del 1882 e fra quest'ultimo e quello del 1901 furono determinate approssimativamente supponendo, per brevità di calcolo, che l'aumento di popolazione verificatosi fra il 1° ed il 2° censimento e fra il 2° ed il 3° sia ripartito in ugual misura per ciascun anno corso fra i due censimenti. Le cifre di popolazione per gli anni posteriori al censimento del 1901 furono determinate col procedimento accennato nella seconda parte della nota (a) della pagina...

TAVOLA II. — Movimento generale dell'emigrazione negli anni dal 1876 al 1905.

Cifre effettive.

A N N I	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale	A N N I	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale
1876	10,848	88,923	108,771	1891	187,575	106,056	293,631
1877	21,385	77,828	99,213	1892	114,246	100,421	214,667
1878	21,203	75,065	96,268	1893	138,082	107,769	245,851
1879	37,286	82,545	119,831	1894	111,898	113,425	225,323
1880	33,258	86,643	119,901	1895	184,518	108,663	293,181
1881	41,061	94,768	135,829	1896	194,847	113,235	308,082
1882	50,526	101,736	161,562	1897	172,078	127,777	299,855
1883	64,283	104,818	169,101	1898	135,912	147,803	283,715
1884	56,319	90,698	147,017	1899	140,767	167,572	308,339
1885	73,481	83,712	157,193	1900	166,503	186,279	352,782
1886	82,877	84,952	167,829	1901	270,074	253,571	523,645
1887	130,302	85,363	215,665	1902	284,054	246,855	530,909
1888	204,700	86,036	290,736	1903	282,435	225,541	507,976
1889	123,589	94,823	218,412	1904	252,366	218,825	471,191
1890	114,949	102,295	217,244	1905	417,083	279,248	696,331

TAVOLA III. — Emigranti nel 1905, classificati per sesso per età e secondo che partirono soli ovvero a gruppi di famiglia.

EMIGRANTI DIVISI PER SESSO E PER ETÀ					EMIGRANTI CLASSIFICATI secondo che partirono soli ovvero a gruppi di famiglia	
Maschi	Femm.	Totale	dei quali in età non oltre i 15 anni compiuti		Partiti soli	Partiti a gruppi di famiglia
			Maschi	Femmine		
603,552	122,779	723,331	46,308	30,063	576,192	150,139

TAVOLA IV. — Emigranti nel 1905 classificati secondo il periodo dell'anno in cui partirono.

	1° trime- stre	2° trime- stre	3° trime- stre	4° trime- stre
Per paesi transoceanici	159,610	86,258	104,037	97,178
Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	130,431	54,280	44,341	50,196
Totale . . .	290,041	140,538	148,378	147,374

TAVOLA IV. — Emigranti nel 1905 di età superiore ai 15 anni compiuti, classificati secondo la professione o condizione.

PROFESSIONI E CONDIZIONI	MASCHI	FEMMINE	PROFESSIONI E CONDIZIONI	MASCHI	FEMMINE
Agricoltori, pastori, boscaioli, ecc.	202,953	29,155	Medici, farmacisti, levatrici, avvocati, ingegneri, insegnanti	1,692	329
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc..	74,011	949	Pittori, scultori, disegnatori, incisori, fotografi .	1,131	25
Giornalieri ed altri addetti a lavori di stierro e a costruzioni	182,096	13,265	Artisti da teatro, musicanti	1,543	773
Operai addetti ad altre industrie	59,054	12,221	Addetti ai servizi domestici	3,887	9,396
Albergatori, osti, caffettieri, droghieri, salumai, panattieri, fruttainoli, ecc.	4,455	359	Professioni diverse dalle precitate	9,103	3,023
Addetti ad altri commercianti ed ai trasporti { padroni, commessi	2,617	46	Attendenti alle cure domestiche	2,563	20,914
{ garzoni, facchini, camerieri . .	5,077	442	Condizione o professione ignota	2,680	1,339
Esercenti mestieri girovaghi	3,782	450	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni.	567,244	92,716

Diamo qui appresso le notizie relative al 1905 mettendole in confronto con quelle dell'anno 1904 ed in qualche caso con quelle degli anni precedenti

Le notizie stesse riguardano: 1° gli emigranti partiti classificati per mesi, per paesi di destinazione, porti d'imbarco, sesso, età e secondo che partirono con biglietti prepagati o a proprie spese. 2° gli emigranti stranieri, classificati per sesso, paesi di destinazione, porti d'imbarco e secondo la nazionalità. 3° Passeggeri sia italiani che stranieri provenienti dai paesi transoceanici e sbarcati nei porti italiani.

§ 1. — *Emigranti partiti.*

Incominciamo dall'indicare il numero degli emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, divisi per mesi e per trimestri.

Emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, classificati per mesi e per trimestri.

M E S I	EMIGRANTI PARTITI		M E S I	EMIGRANTI PARTITI	
	nel 1904	nel 1905		nel 1904	nel 1905
Gennaio	9,087	13,555	Luglio	6,826	18,612
Febbraio	18,324	29,181	Agosto	8,798	19,602
Marzo	41,084	42,656	Settembre	15,167	29,252
Totale 1° trimestre . .	68,495	85,392	Totale 3° trimestre . .	30,791	67,466
Aprile	34,302	49,378	Ottobre	23,517	40,306
Maggio	18,920	41,636	Novembre	22,280	29,282
Giugno	11,773	31,074	Dicembre	13,024	23,620
Totale 2° trimestre . .	64,995	122,088	Totale 4° trimestre . .	58,821	93,208
			Totale dell'anno . .	223,102	368,154

Il mese di maggiore emigrazione fu quello di aprile nel 1905, mentre era stato quello di marzo nel 1904. Il mese di minore emigrazione fu nel 1905 quello di gennaio e nel 1904 quello di luglio.

Avuto riguardo ai trimestri, gli emigranti partirono più numerosi nel secondo trimestre del 1905, mentre nell'anno precedente le maggiori partenze si ebbero nel primo. Il trimestre con più scarsa emigrazione apparisce il terzo per ambedue gli anni.

Il tempo in cui questi emigranti partirono varia secondo il paese verso il quale si diressero. Il massimo delle partenze avvenne in ottobre per i paesi del Plata, in novembre per l'America Centrale, in dicembre per il Brasile, in aprile per gli Stati Uniti d'America e in febbraio per i paesi del Pacifico.

Gli emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, si dividevano per paesi di destinazione nel modo seguente.

Emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, classificati per paesi di destinazione.

PAESI DI DESTINAZIONE	EMIGRANTI PARTITI			
	nel 1904		nel 1905	
	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale
Plata	59,964	26.83	82,346	23.45
Brasile	10,957	4.91	15,033	4.08
Stati Uniti d'America	150,119	67.29	264,990	71.88
America centrale	974	0.92	1,104	0.49
Paesi del Pacifico	307		677	
Australia	54		4	
Africa	727		*	
Totale	223,102	100.00	368,154	100.00

Nel 1905 aumentò considerevolmente l'emigrazione per tutti gli Stati. Ciò non ostante la Confederazione nord-americana rimane sempre il paese preferito dai nostri emigranti, avendo assorbito anche per l'anno 1905 circa i tre quarti dell'emigrazione totale (72 su cento emigranti). Negli altri paesi la proporzione sul totale degli emigranti rimase pressochè stazionaria in confronto dell'anno precedente.

Degli emigranti che nel 1905 si diressero al Plata quasi tutti (85,570) sbarcarono a Buenos Aires; di quelli diretti al Brasile la maggior parte (12,172) sbarcò a Santos e soltanto 2,807 a Rio de Janeiro. Gli emigranti

per gli Stati Uniti d'America presero terra a Nuova-York (248,964), a Boston (15,260) e a Nuova Orleans (766). Questi ultimi si erano imbarcati tutti nel secondo trimestre a Palermo.

Facciamo seguire le cifre degli emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, secondo i porti d'imbarco :

**Emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, classificati secondo
i porti d'imbarco.**

PORTI D'IMBARCO	EMIGRANTI PARTITI			
	nel 1904		nel 1905	
	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale
Genova	78,142	35.03	105,801	28.74
Napoli	121,962	54.67	216,117	58.70
Palermo	10,987	4.92	23,425	6.37
Messina	»	»	4,513	1.22
Havre	11,284	5.05	17,899	4.86
Altri porti	727	0.33	396	0.11
Totale . . .	223,102	100.00	268,154	100.00

In tutti i porti il numero degli imbarcati fu maggiore nel 1905 in confronto del 1904, ma le proporzioni rimangono presso a poco le stesse.

Nel prospetto seguente diamo il numero degli emigranti classificati così per porti d'imbarco come per paesi di destinazione. Da esso si scorge che degli emigranti imbarcatasi a Genova, la maggior parte (77 su 100) era diretta al Plata; mentre di quelli imbarcatasi a Napoli, quasi tutti (96 su 100) erano diretti agli Stati Uniti d'America, destinazione anche di tutti quelli imbarcatasi a Palermo, a Messina e all'Havre.

Emigranti partiti nel 1905, classificati per porti d'imbarco e per paesi di destinazione.

DESTINAZIONE	EMIGRANTI PARTITI											
	da Genova		da Napoli		da Palermo		da Messina		dall' Havre		da altri porti	
	Cifre assolute	Per 100 del totale										
Plata	81,702	77.28	4,584	2.12	»	»	»	»	»	»	»	»
Brasile	10,476	9.90	4,557	2.11	»	»	»	»	»	»	»	»
Stati Uniti d'America	12,181	11.51	206,072	95.77	23,425	100.00	4,513	100.00	17,899	100.00	»	»
America centrale	1,104	1.05	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Paesi del Pacifico	278	0.26	»	»	»	»	»	»	»	»	389	100.00
Australia	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	105,801	100.00	216,117	100.00	23,425	100.00	4,513	100.00	17,899	100.00	389	100.00

Gli emigranti partiti nel 1905, si dividevano, per sesso e per età, come appresso:

Emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, divisi per sesso.

A N N I	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	PERCENTUALE sul totale	
				Maschi	Femmine
1904	177.564	45.538	223.102	79.6	20.4
1905	292.210	75.944	368.154	79.4	20.6

La percentuale sia dei maschi che delle femmine sul totale degli emigranti partiti rimase invariabile per gli anni 1904 e 1905.

Emigranti partiti negli anni 1904 e 1905, divisi per età.

ETÀ DEGLI EMIGRANTI (1)	1904		1905	
	Cifre assolute	Per 100 del totale	Cifre assolute	Per 100 del totale
Fino a 10 anni	24.657	11.19	37.734	10.25
Da 10 anni in su	198.145	88.81	330.420	89.75
	223.102	100.00	368.154	100.00

(1) Le classificazioni per gruppi di età riportate nel prospetto corrispondono a quelle stabilite dal regolamento sull'emigrazione per il pagamento del prezzo del biglietto di passaggio. L'art. 74 del detto regolamento stabilisce (lett. e) che deve essere imbarcato a posto nullo chi non ha compiuto un anno, a quarto di posto chi è tra un anno e 5 anni non compiuti, a mezzo posto tra cinque e dieci anni non compiuti, ed a posto intero da dieci anni in su.

Nell'anno 1905 la percentuale dei fanciulli in età inferiore ai 10 anni fu quasi uguale a quella del 1904.

È altresì interessante conoscere quanti siano stati gli emigranti partiti con biglietto prepagato. Negli ultimi due anni questi emigranti stanno nella proporzione del 26 per cento degli imbarcati.

	1902	1903	1904	1905
Totale degli emigranti partiti	252,234	275,339	223,102	368,154
Emigranti partiti con biglietto prepagato . .	60,035	70,482	57,754	97,567
Proporzione degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale dei trasportati.	25 %	27 %	26 %	26 %

Nel 1905 partirono 97,567 emigranti con biglietto prepagato, e cioè 4,620 per il Brasile, 9,329 per il Plata, 83,585 per gli Stati Uniti e 33 per altre destinazioni. Dei 270,587 emigranti che nel 1905 partirono a proprie spese, 10,412 erano diretti al Brasile, 77,018 al Plata, 181,405 agli Stati Uniti d'America e 1,752 avevano altre destinazioni.

§ 2. — *Stranieri.*

Come abbiamo detto in principio possiamo dare le notizie surriferite anche per gli emigranti stranieri.

Incominciamo dall'espore come gli emigranti stranieri imbarcati negli anni 1904 e 1905 si dividevano per sesso, per nazionalità e secondo il tempo in cui presero imbarco.

Emigranti stranieri imbarcati negli anni 1904 e 1905 classificati per trimestri.

TRIMESTRI	EMIGRANTI IMBARCATI					
	nel 1904			nel 1905		
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
1° trimestre	2,222	2,222	..	2,784	2,387	397
2° »	4,061	4,061	..	6,052	5,548	504
3° »	1,827	1,459	368	3,992	3,469	523
4° »	3,266	2,597	669	4,375	3,942	433
Totale . . .	11,376	10,339	1,037	17,203	15,946	1,257

La proporzione degli emigranti stranieri imbarcatisi nei porti del Regno, di fronte al totale dei partiti è minima; essa fu del 4.7 per cento nel 1905, e nel 1904 era stata del 5.1 per cento.

Riguardo al sesso degli emigranti il rapporto delle donne imbarcatesi è nel 1905 per le italiane del 21 su 100 italiani, mentre per le straniere è dell'11 su 100 stranieri. Nel 1904 le donne erano state rispettivamente 21 e 9 su 100. Rispetto all'età si ha che degli italiani 36,337 (ossia il 10 per cento) avevano meno di 10 anni, mentre degli stranieri 1,397 (ossia l'8 per cento) erano minori di 10 anni.

Indichiamo qui appresso i paesi a cui erano diretti i 17,203 stranieri partiti dall'Italia nel 1905, col confronto per l'anno precedente.

Emigranti stranieri partiti da porti italiani negli anni 1904 e 1905, classificati per porti d'imbarco e per paesi di destinazione.

PAESI DI DESTINAZIONE	STRANIERI IMBARCATISI					
	a Genova	a Napoli	a Palermo	a Messina	Totale	
Plata	1904	2,288	2	>	>	2,290
	1905	3,783	29	>	>	3,812
Brasile	1904	1,056	92	>	>	1,148
	1905	706	30	>	>	736
Stati Uniti d'America. .	1904	321	7,428	43	>	7,792
	1905	580	11,810	2	23	12,469
America Centrale. . . .	1904	48	>	>	>	48
	1905	110	>	>	>	110
Paesi del Pacifico. . . .	1904	98	>	>	>	98
	1905	76	>	>	>	73
Totale	1904	3,811	7,522	43	>	11,376
	1905	5,255	11,809	2	23	(a) 17,203

(a) Dal porto di Havre partirono per gli Stati Uniti nell'anno 1905 cinquantquattro emigranti stranieri arruolati in Italia dalla « Compagnie Générale Transatlantique ».

Come si vede, questi emigranti stranieri sono per la maggior parte diretti agli Stati Uniti d'America e quasi tutti prendono imbarco dai porti di Napoli e di Genova.

Dei 5255 stranieri imbarcati a Genova, il maggior numero (1976) erano austriaci; vengono poi i turchi (1464), i russi (775), gli ungheresi (200), i

montenegrini (116), gli svizzeri (67). I rimanenti (657) appartengono a nazionalità diverse, con poche unità per ciascuno Stato. Gli stranieri partiti da Napoli si dividevano per paesi di origine in: 8503 greci, 1669 americani del Nord (1), 1146 sudditi dell'Impero ottomano, 330 austriaci, 75 egiziani, 29 francesi, 20 montenegrini; 97 di altri paesi.

I 17,203 emigranti stranieri, riguardo ai loro paesi di origine, si ripartivano come segue:

Emigranti stranieri partiti nel 1905, classificati per nazionalità.

NAZIONALITÀ	EMIGRANTI		
	Totale	Maschi	Femmine
Inglesì	14	11	3
Russi	791	577	214
Francesi	65	53	12
Spagnuoli	4	4	*
Tedeschi	42	34	8
Svizzeri	70	54	16
Austriaci	2,362	1,985	377
Ungheresi	206	182	24
Dalmati	19	19	*
Rumeni	2	1	1
Montenegrini	136	131	5
Greci	8,516	8,228	288
Siriani, Armeni ed altri sudditi dell'Impero Ottomano .	2,667	2,304	363
Egiziani	75	61	14
Tunisini	13	7	6
Americani degli Stati Uniti	1,747	1,307	440
Argentini	7	7	*
Brasiliani	12	10	2
Peruviani	2	1	1
Di altre nazionalità	453	370	83
Totale	17,203	15,346	1,857

(1) Probabilmente la maggior parte di coloro che dichiararono di essere americani degli Stati Uniti sono italiani muniti della cittadinanza americana, i quali per evitare le difficoltà che si incontrano sbarcando nei porti degli Stati Uniti, produssero, all'atto della partenza, il foglio della cittadinanza americana. La stessa considerazione può farsi per gli emigranti di nazionalità argentina, brasiliana e peruviana.

§ 3. — *Rimpatrii.*

Giova tener conto oltre ch  degli individui partiti, anche di quelli rimpatriati.

Presentiamo alcune notizie fornite dagli ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina circa i passeggeri provenienti da paesi transoceanici e sbarcati nei porti italiani.

Il numero dei passeggeri, sia italiani che stranieri, sbarcati nei porti suindicati negli anni 1904 e 1905   cos  distribuito nei vari trimestri:

**Passeggeri sbarcati nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina negli anni 1904 e 1905,
classificati per trimestri.**

TRIMESTRI	1904				1905				
	Passeggeri di 1 ^a e 2 ^a classe		Passeggeri di 3 ^a cl.		Passeggeri di 1 ^a e 2 ^a classe		Passeggeri di 3 ^a cl.		
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	
1 ^o trimestre	685	2,012	17,538	899	665	3,772	12,651	1,045	18,143
2 ^o »	1,583	3,892	24,761	1,964	1,900	4,921	18,228	1,784	26,835
3 ^o »	1,839	2,394	60,174	1,183	1,833	2,615	23,835	2,147	30,560
4 ^o »	962	2,205	65,063	1,156	1,366	4,508	41,332	1,709	46,915
Totale dell'anno	5,069	11,501	108,579	4,282	5,794	13,819	96,156	6,685	122,454

Come si era già verificato nel 1904, anche nel 1905 il numero maggiore dei rimpatri si ebbe nella seconda metà dell'anno e specialmente nel quarto trimestre.

I passeggeri italiani di 3^a classe sbarcati nel Regno durante l'anno 1905 furono 96,156. Nel prospetto seguente i dati dell'ultimo anno sono messi a confronto con quelli degli anni precedenti per ciascun porto di sbarco:

PORTI DI SBARCO	EMIGRANTI SBARCATI			
	nel 1902	nel 1903	nel 1904	nel 1905
Genova	52,490	52,225	42,298	29,748
Napoli	40,217	68,420	122,591	66,174
Palermo	»	»	3,048	234
Messina	»	»	447	»
Totale	92,707	120,645	168,379	96,156

Dei 96,156 italiani ritornati in 3^a classe nel 1905, 78,830 erano uomini, cioè l'82 per cento del totale, e 17,326, cioè il 18 per cento, erano donne.

Rispetto ai paesi di provenienza, abbiamo che gli *emigranti italiani* sbarcati nel Regno negli anni 1904 e 1905 si dividevano come appresso:

Passeggeri italiani di 3^a classe sbarcati nel Regno negli anni 1904 e 1905, classificati per paesi di provenienza.

TRIMESTRI	PASSEGGERI ITALIANI DI 3 ^a CLASSE PROVENIENTI									
	nel 1904					nel 1905				
	dal Piata	dal Brasile	dagli Stati Uniti d'America	da altri paesi	in totale	dal Piata	dal Brasile	dagli Stati Uniti d'America	da altri paesi	in totale
1 ^o trimestre	4,330	2,735	10,304	169	17,538	2,501	1,658	8,411	88	12,661
2 ^o "	7,361	4,896	11,361	426	24,044	5,624	2,876	9,473	275	18,228
3 ^o "	7,014	4,155	48,714	291	60,174	4,851	3,517	15,337	230	23,935
4 ^o "	2,737	4,881	58,222	123	65,963	2,122	3,522	35,600	88	41,332
Totale dell'anno . . .	21,472	15,667	126,591	1,009	168,679	15,101	11,573	68,881	661	96,156

Giova osservare che dei 15,101 arrivati dal Plata nel 1905, 14,237 provenivano da Buenos-Aires e 864 da Montevideo; degli 11,573 provenienti dal Brasile, 9292 venivano dal porto di Santos e 2281 da Rio de Janeiro; dei 68,821 che rimpatriavano dagli Stati Uniti, 62,423 tornavano da Nuova York, 6204 da Boston e 194 da Nuova Orleans.

Secondo il tempo il maggior numero di italiani rimpatriati in 3^a classe avvenne dai paesi del Plata, in aprile (2016), in maggio (2208), in luglio (1650) e in agosto (1626); dal Brasile: in luglio (1029), in agosto (1065), in settembre (1423) e in ottobre (1628); dagli Stati Uniti dell'America del Nord: in agosto (5915), in ottobre (6751), in novembre (9185) e in dicembre (19,664).

Dalle informazioni avute poi dal Console d'Italia all'Havre, si rileva che rimpatriarono per quella via nello scorso anno 8764 emigranti italiani, provenienti dagli Stati Uniti dell'America del Nord (1).

Confrontiamo ora il numero dei rimpatriati nel 1905 con quello dei rimpatriati nell'anno precedente, calcolando per ciascun anno la proporzione dei ritornati sui partiti, sia in totale, sia per i principali paesi di provenienza.

	PAESI DEL PLATA	BRASILE	STATI UNITI DI AMERICA	ALTRI PAESI	TOTALE	
1904	Rimpatriati	21,472	16,667	140,164	1,009	179,321
	Partiti (1)	59,964	10,957	150,119	2,062	223,102
	Proporzione dei rimpatriati sui partiti	36 %	152 %	93 %	49 %	80 %
1905	Rimpatriati	15,101	11,573	77,585	661	104,920
	Partiti (1)	86,346	15,033	264,990	1,785	368,154
	Proporzione dei rimpatriati sui partiti	18 %	77 %	29 %	37 %	28 %

(1) Passeggeri italiani e stranieri di terza classe.

Degli italiani rientrati nel Regno nel 1905, 2153 rimpatriarono perchè respinti dai paesi esteri, non trovandosi in regola colle leggi locali sull'immigrazione. Nel 1904 gli emigranti italiani respinti erano stati 1436.

(1) Ecco il numero degli emigranti italiani rimpatriati per la via di Havre negli anni precedenti: 5739 nel 1902; 10,060 nel 1903 e 10,933 nel 1904.

Nel prospetto seguente mostriamo come si dividevano per sesso e per porti di sbarco questi emigranti negli anni 1904 e 1905.

PORTI DI SBARCO	EMIGRANTI RESPINTI					
	nel 1904			nel 1905		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Genova	28	1	29	76	10	86
Napoli	1,246	123	1,369	1,833	214	2,047
Palermo	33	2	35	20	»	20
Messina	1	2	3	»	»	»
Totale . . .	1,308	128	1,436	1,929	224	2,153

Il numero degli emigranti respinti è aumentato sensibilmente: però le donne stanno sempre nella proporzione di circa 10 su 100 respinti.

TUTELA DELLE RIMESSE E DEI RISPARMI DEGLI EMIGRATI

A complemento della legge 1° febbraio 1901, n. 24, e del regolamento 29 dicembre 1901, n. 571, sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, pubblicati nel Bollettino dell'emigrazione, n. 1, del 1902, riproduciamo qui appresso il regio decreto 26 maggio 1904, n. 323, che modifica il citato regolamento, come pure il recente regio decreto 22 febbraio 1906 che introduce altre modificazioni nel regolamento stesso.

Regio decreto 26 maggio 1904, n. 323, che modifica il regolamento del 29 dicembre 1901, n. 571, sulle rimesse degli emigrati (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° febbraio 1901, n. 24, che autorizza il Banco di Napoli ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani;

Veduto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto 29 dicembre 1901, n. 571;

Ritenuta la necessità di modificare tale regolamento in alcune sue parti, in conformità dei suggerimenti dati dalla esperienza e nello intento di agevolare una maggiore diffusione del servizio delle rimesse degli emigrati affidato al Banco di Napoli;

Sentiti la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1904, n. 164.

Articolo unico.

Al sopra menzionato regolamento, approvato con regio decreto 29 dicembre 1901, n. 571, vengono apportate le modificazioni seguenti:

1° All'articolo 4 è aggiunto il comma seguente:

“ Il Banco potrà avere all'estero propri delegati, da nominarsi sempre di concerto col Ministero del tesoro, che dovrà autorizzare, di volta in volta, la spesa relativa „.

2° Il primo comma dell'articolo 7 è modificato come segue:

“ Alle Case bancarie che assumono la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all'estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana, o che abbia perfetta conoscenza dello idioma italiano, e di istituire, a semplice richiesta del Banco, agenzie proprie, o nominare propri agenti, in quei paesi in cui esistono e vadano a formarsi importanti centri d'emigrazione italiana „.

3° Il seconda comma dell'articolo 8 resta così modificato:

“ La misura della cauzione, da determinarsi dalla Direzione generale del Banco, non potrà essere inferiore allo ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti „.

4° In fine dello stesso articolo 8 viene aggiunto il comma seguente:

“ I corrispondenti del tesoro italiano potranno essere, caso per caso, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, esonerati dall'obbligo della cauzione, quando assumano il servizio delle rimesse degli emigrati „.

5° In fine dell'articolo 9 viene aggiunto il comma seguente:

“ La cauzione potrà anche essere costituita da tratte accettate da case europee di prim'ordine, riconosciute tali dal Ministero del tesoro „.

6° Il terzo comma dell'articolo 10 viene così modificato:

“ Sulle riscossioni fatte per conto del Banco, purchè coperte nei termini e modi indicati negli articoli 11 e 12, il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d'accordo col corrispondente, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro „.

7° Il primo comma dell'articolo 12 è modificato nel tenore seguente:

“ Col periodico invio della situazione del conto, di cui all'articolo precedente, il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito, con tratte a vista sull'Italia, a favore del Banco, o anche previ accordi, con tratte su Parigi, Londra, Berlino, Francoforte, Amburgo, Vienna, Trieste ed altre piazze da stabilirsi „.

8° Il primo comma dell'articolo 18 è così modificato:

“ Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in serie

diverse, da determinarsi dal Banco, previa autorizzazione del Ministero del tesoro „.

9° Alla lettera h) dell'articolo 19 sono aggiunte le parole « o del suo agente „.

10° Il secondo comma dell'articolo 20 è così modificato:

« La matrice è trattenuta dal corrispondente „.

11° I primi due comma dell'articolo 21 vengono modificati nei termini seguenti:

« I vaglia cambiari esteri non sono trasmissibili per girata.

« Possono girarsi soltanto a favore del Banco di Napoli, con incarico di versarne la valuta a Casse di risparmio, o di eseguirne il pagamento ad una o più persone, o enti, in determinate località „.

12° Il primo comma dell'articolo 22 diventa del tenore che segue:

« I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati, giorno per giorno, su apposita distinta su modello prescritto dal Banco „.

13° Il secondo comma dell'articolo 23 è così modificato:

« Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento, o il locale rappresentante o corrispondente del Banco. Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante o corrispondente sono pagabili dalle filiali della Banca d'Italia, sul continente, e da quelle del Banco di Sicilia, in Sicilia, e, dove manchino le une e le altre, dall'ufficio postale del luogo „.

14° L'articolo 25 viene modificato come segue:

« Nel caso di smarrimento o distruzione dichiarata, i vaglia possono essere duplicati per opera della Direzione generale del Banco di Napoli, a richiesta degli intestatari o dei mittenti, e i nuovi vaglia avranno la stessa intestazione di quelli smarriti o distrutti.

« Il pagamento del duplicato annulla l'originale e viceversa „.

15° E l'articolo 27 nei termini qui appresso:

« Gli uffici postali, dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi, e dopo accertata l'identità personale dei destinatari, nei modi prescritti dalle istruzioni, eseguiranno i singoli pagamenti „.

« Sull'importo dei titoli sarà corrisposto dal Banco un diritto uguale alla metà delle tasse stabilite per i vaglia ordinari interni, e cioè:

centesimi	5	fino a lire	10
„	10	„	25
„	20	„	50
„	30	„	75
„	40	„	100

aggiungendo, successivamente, centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

* Tale diritto sarà conteggiato direttamente tra il Ministero delle poste e telegrafi e il Banco di Napoli .

16° L'articolo 30 viene soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — L. LUZZATTI — STELLUTI-SCALA.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Regio decreto 22 febbraio 1906, n. 46, che apporta altre modificazioni al regolamento relativo al servizio per parte del Banco di Napoli della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° febbraio 1901, n. 24, che autorizza il Banco di Napoli ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 29 dicembre 1901, n. 571;

Veduto il R. decreto 26 maggio 1904, n. 323, che introduce alcune modificazioni nel detto regolamento ;

Ritenuta la necessità di far luogo ad altre modificazioni nel medesimo, dimostrate necessarie dalla successiva esperienza, maturatasi in un servizio che, per la sua novità e per le difficoltà che presenta, ha bisogno di svolgersi e migliorare in base ai dettami della pratica ;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1906, n. 57.

Sentiti la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione ed il Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Nel regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1901, n. 571, e modificato con R. decreto 26 maggio 1904, n. 323, vengono introdotte le altre modificazioni che seguono:

1. All'articolo 4 è aggiunto il comma seguente :

“ Fra le spese del servizio è pure compresa quella per una efficace propaganda, spesa che sarà, nel suo complesso, determinata, preventivamente, ogni anno, dal Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro) sopra proposta del Banco di Napoli. Di essa l'Istituto dovrà, annualmente, rendere conto particolareggiato nella relazione prescritta dall'articolo 4 della legge 1° febbraio 1901, n. 24 „.

2. Il terzo comma dell'articolo 8 è modificato come segue :

“ I corrispondenti del tesoro, come anche le Banche la cui firma può dare alle cambiali valore di riserva aurea ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627, e 12 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione per garantire la circolazione bancaria, potranno essere, caso per caso, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro) esonerati dall'obbligo della cauzione quando assumano il servizio delle rimesse degli emigrati „.

3. All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente :

“ D'accordo tra il detto Ministero (direzione generale del tesoro) e il Banco potranno ammettersi a far parte della cauzione titoli di specie diversa da quelli suindicati, ma sempre di indiscutibile e pronta esigibilità. Agli effetti utili della cauzione questi titoli saranno sempre svalutati in una misura da determinarsi, caso per caso, dalla direzione generale del Banco di Napoli, d'accordo con la direzione generale del tesoro „.

4. Il secondo comma dell'articolo 18 è così modificato :

“ Sono considerati di nessun valore i vaglia emessi per una somma che stia al di fuori dei limiti indicati dalla serie, salvo, nel possessore del vaglia il diritto di farsi rimborsare dallo ufficio emittente la somma depositata „.

5. L'articolo 19 viene modificato come segue :

“ I vaglia cambiari esteri devono indicare il limite della somma per la

“ quale possono essere emessi e portano sul recto la formula di obbligazione:
 “ Il Banco di Napoli, per questo vaglia cambiario, pagherà a N. N. lire
 “ italiane ”.

“ Possono emettersi al nome del richiedente, o d'altra persona da lui designata, e debbono indicare :

a) il numero progressivo di emissione ;

b) il luogo e la data di emissione ;

c) il luogo di pagamento ;

d) la somma espressa in cifre e in lettere, di pagarsi in Italia, in moneta legale italiana, oppure in oro, se così è chiesto dal mittente, nel qual caso, però, dovrà poi essere fatta, a cura della direzione generale del Banco, prima di trasmettere le disposizioni di pagamento di cui all'articolo 22, la parità dei cambi tra il giorno in cui si ordina il pagamento e quello del versamento ;

e) la valuta precisa ricevuta dal corrispondente ;

f) la firma del corrispondente o del suo agente „.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO - L. LUZZATTI.

Visto: *Il guardasigilli* E. SACCHI.

I N D I C E

I. Le condizioni degli Italiani nella giurisdizione del R. Consolato in Juiz de Fora (Stato di Minas Geraes-Brasile).	Pag. 3
II. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione:	
a) Legge 5 ottobre 1899, n. 28, sulle terre pubbliche dello Stato di Rio Grande del Sud (Brasile)	13
b) Regolamento per l'esecuzione della legge 5 ottobre 1899, n. 28, concernente il servizio delle terre pubbliche, la legittimazione dei possessi, la misurazione, conservazione e alienazione delle terre demaniali (<i>devolutas</i>) ed il regime coloniale e forestale dello Stato di Rio Grande del Sud (Brasile)	16
III. Notizie statistiche sui movimenti migratori:	
a) L'emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1905 (Notizie raccolte e pubblicate dalla Direzione generale della statistica)	45
b) Emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1905 provenienti da paesi transoceanici durante lo stesso periodo (Notizie raccolte dal Commissariato dell'emigrazione).	59
IV. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati:	
Regio decreto 26 maggio 1904, n. 323, che modifica il regolamento del 29 dicembre 1901, n. 571, sulle rimesse degli emigrati	74
Regio decreto 22 febbraio 1906, n. 47, che apporta altre modificazioni al regolamento relativo al servizio per parte del Banco di Napoli della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani	77

EMIGRAZIONE E COLONIE

Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari:

Volume I, Europa: Parte I — FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO.

Volume I, Europa: Parte II — SVIZZERA — AUSTRIA-UNGHERIA — GRAN
BRETAGNA — SPAGNA E GIBILTERRA — PORTOGALLO — MALTA.

Volume I, Europa: Parte III — GERMANIA — LUSSEMBURGO — BELGIO —
OLANDA — STATI SCANDINAVI — RUSSIA — PENISOLA BALCANICA.

NE. — *La parte 3^a è stata pubblicata nel giugno 1905.*

Prezzo di ciascuna parte lire due.

(Pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione).

Le pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione sono in vendita presso la Libreria Bocca in Roma e presso i suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0.30
